



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 652

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 15 novembre 2016

I N D I C E

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro):		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 9)</i>	»	16

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i>	17
<i>Plenaria</i>	»	20
2 ^a - Giustizia:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	55
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 114)</i>	»	55
<i>Plenaria</i>	»	56
4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria</i>	»	57
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	62
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>		
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	71
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	74

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 652^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 15 novembre 2016.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 146)</i>	<i>Pag.</i>	81
<i>Plenaria</i>	»	81
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	83
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	87
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	94
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	96
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	98
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i> . .	»	101

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	102
---------------------------	-------------	-----

Commissioni bicamerali

Per la semplificazione:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	111
---------------------------	-------------	-----

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

<i>Plenaria</i>	»	113
---------------------------	---	-----

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:

<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	114
<i>Plenaria (notturna)</i>	»	116

ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	118
---------------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 15 novembre 2016

Plenaria

20^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alla ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (n. 347)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione ed osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*), relatrice per la 6^a Commissione, illustra uno schema di parere non ostativo con condizione e osservazioni (pubblicato in allegato).

Il relatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) si associa al contenuto dello schema di parere così come illustrato dalla relatrice.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) annuncia, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, voto di astensione, non condividendo l'im-

postazione di fondo sottesa allo schema di decreto legislativo in titolo, che produce un ingiustificato aggravamento degli oneri e degli adempimenti posti a carico delle imprese italiane. Un siffatto aggravamento non soltanto corre il rischio di produrre ricadute negative in termini economici sulle imprese italiane, ma non genera alcun effetto positivo in termini di lotta alla corruzione ed all'illegalità. Pur apprezzando gli sforzi dei relatori tesi al miglioramento del contenuto del provvedimento medesimo, ritiene che le osservazioni contenute nello schema di parere lascino troppo margine di discrezionalità in capo al Governo nel recepimento delle indicazioni medesime.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) condivide, sotto il profilo tecnico, i rilievi espressi dal senatore Caliendo, osservando altresì come la condizione proposta dai relatori non riguardi un aspetto di particolare importanza e come lo schema di parere sia insufficiente rispetto alla finalità di potenziare il contrasto ai fenomeni corruttivi.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) propone di trasformare in condizione l'osservazione contenuta alla lettera *c*) dello schema di parere, volta a sostituire l'articolo 3, comma 2, lettera *f*), dello schema di decreto in titolo – recante contenuto della dichiarazione individuale di carattere non finanziario – prevedendo un generale riferimento ai modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire tutti i reati previsti dagli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo n. 231 del 2001, ed in particolare la corruzione, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.

La relatrice RICCHIUTI (*PD*), d'intesa con il relatore Albertini, provvede a modificare lo schema di parere inizialmente illustrato, al fine di venire parzialmente incontro ai rilievi testé esposti dal senatore Buccarella, sostituendo – alla lettera *c*) delle osservazioni – le parole: «consideri il Governo l'opportunità di prevedere» con le seguenti: «sarebbe opportuno prevedere».

Il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*) considera condivisibile il contenuto della disciplina recata dallo schema di decreto legislativo in esame in riferimento alle imprese di maggiori dimensioni, dotate di una maggiore capacità di influire sui processi politici, mentre non condivide la possibile estensione della medesima disciplina alle piccole e medie imprese, anche a fronte di meccanismi premiali, a causa di un ingiustificato aggravio amministrativo. Preannuncia peraltro un orientamento di voto favorevole sullo schema di parere.

Il relatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*), in sede di replica alle considerazioni testé svolte dal senatore Molinari, ritiene preferibile mantenere l'impostazione sottesa allo schema di parere, sottolineando la natura facoltativa delle dichiarazioni non finanziarie per le piccole e medie im-

prese, in qualità di soggetti diversi da quelli ricompresi nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 dello schema di decreto in titolo.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha tenuto a precisare che si terrà conto con la massima considerazione di tutti i rilievi contenuti nel parere, ivi comprese le indicazioni formulate come osservazioni, e dopo che è stato accertato il numero legale, il parere così come modificato – e pubblicato in allegato – viene posto ai voti ed è approvato.

IN SEDE REFERENTE

(988) PAGLIARI ed altri. – *Codice del processo tributario*

(1593) Adele GAMBARO. – *Riforma del processo tributario*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il presidente della Commissione finanze e tesoro Mauro Maria MARINO (PD) propone alle Commissioni riunite di svolgere un breve ciclo di audizioni sui disegni di legge in titolo. In caso di condivisione preannuncia la proroga del termine per la presentazione di emendamenti.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, fa presente che, in sede di Ufficio di Presidenza, alle ore 14,30 di domani, si procederà innanzitutto all'audizione del presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Esprime poi la disponibilità della Presidenza a valutare la possibilità di audire altri soggetti che i Gruppi intendano suggerire entro la giornata di domani.

Il senatore DI MAGGIO (CoR) propone fin da ora di audire i rappresentanti delle associazioni rappresentative degli esperti fiscali (ANTI – Associazione Nazionale Tributaristi Italiani e INT – Istituto Nazionale Tributaristi).

Il termine degli emendamenti inizialmente fissato per il 16 novembre, viene quindi posticipato alle ore 18 di mercoledì 23 novembre.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 347

Le Commissioni riunite, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessi che:

– lo schema di decreto legislativo recepisce nella normativa italiana la direttiva 2014/95/UE che prevede per gli enti di interesse pubblico che rispettino dati requisiti dimensionali o siano società madre di un gruppo di grandi dimensioni l'obbligo di fornire nella relazione sulla gestione una dichiarazione non finanziaria contenente informazioni di natura ambientale, sociale, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta;

– lo schema di decreto legislativo si riferisce solamente agli enti di interesse pubblico come definito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e quindi società i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati, le banche e le compagnie assicurative, gli intermediari ed altri soggetti sottoposti a vigilanza della Consob e della Banca d'Italia che nell'ultimo esercizio finanziario abbiano avuto in media un numero di dipendenti superiore a cinquecento ed alla data di chiusura del bilancio abbiano superato delle due l'una: il totale dello stato patrimoniale a 20 milioni di euro o il totale dei ricavi netti delle vendite e prestazioni a 40 milioni di euro o che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni;

– lo schema di decreto legislativo e la direttiva 2014/95/UE puntano a non aumentare l'onere regolamentare ed amministrativo sulle PMI, che in un momento di crisi come l'attuale difficilmente potrebbero riuscire a sostenere un ulteriore aggravio procedurale, ma che d'altra parte, quando operano nella catena di fornitura delle società ricomprese nell'ambito di applicazione dello schema di decreto, saranno oggetto di informativa, indirettamente, nell'assorbimento degli obblighi di informativa di queste ultime;

– l'articolo 8 introduce sanzioni amministrative pecuniarie a carico di coloro che, obbligati a vario titolo a predisporre le dichiarazioni non finanziarie, non adempiano correttamente all'obbligo, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 51 della Direttiva 2013/34/UE, che invita gli Stati a prevedere «sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva» e ad adottare

«tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive»;

rilevato che:

– lo schema di decreto legislativo definisce «standard di rendicontazione» gli standard e le linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali, o nazionali, di natura pubblica o privata funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dallo schema di decreto legislativo in questione e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, con l'obiettivo di costituire un modello di riferimento a cui le imprese possono uniformarsi al fine di predisporre l'informativa non finanziaria;

– lo schema di decreto legislativo definisce gli «standard di rendicontazione» ma non individua un sistema che consenta la comparabilità della rendicontazione tra diverse imprese, soprattutto omogenee per settore, caratteristica necessaria per rispondere alle esigenze degli investitori e di altri portatori di interesse, nonché alle necessità di assicurare ai consumatori un facile accesso alle informazioni relative all'impatto delle imprese sulla società,

– all'articolo 8, comma 2, dello schema viene posta una sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 20.000 ad euro 100.000) a carico degli amministratori degli enti che, pur non essendovi obbligati, redigono e pubblicano volontariamente le dichiarazioni non finanziarie ma omettono di allegare la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sulla conformità delle informazioni fornite cui all'articolo 3, comma 10, mentre ai successivi commi 3 e 4 dell'articolo 8, per i medesimi soggetti, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste sono ridotte della metà. La suddetta differenziazione di trattamento, oltre a non apparire di chiara e ragionevole comprensione, finisce per introdurre un trattamento sanzionatorio non proporzionato tra la meno grave fattispecie in oggetto, così come disciplinata al comma 2, e la più grave fattispecie di cui al successivo comma 4 – che invece sanziona gli amministratori che pubblicano volontariamente dichiarazioni non finanziarie contenenti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista dagli articoli 3 e 4 – in quanto mentre la prima viene sanzionata nel massimo fino a 100.000 euro, la seconda – operando la riduzione della metà secondo quanto previsto al secondo periodo del comma 4 – viene ad essere sanzionata nel massimo fino ad un limite pari a 75.000 euro, con conseguente violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza di cui agli articoli 3 e 117, primo comma della Costituzione, anche con riferimento all'articolo 51 della Direttiva 2013/34/UE. Tale differenziazione di trattamento sanzionatorio appare difficilmente giustificabile anche tenuto conto del fatto che, a differenza degli amministratori dei soggetti diversi da quelli ricompresi dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 dello schema di decreto, per gli amministratori dell'ente di interesse pubblico ricompresi nell'ambito di applicazione dello

schema, la mancata allegazione della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti è correttamente sanzionata (da 20.000 a 100.000 euro) ad un livello più basso sia nel minimo che nel massimo rispetto alla più grave fattispecie di cui al comma 4 (per la quale è invece prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro);

– considerato che le condotte illecite previste al comma 3 e al comma 4 dell'articolo 8 dello schema possono risultare parzialmente coincidenti ogni qual volta le più gravi fattispecie sanzionate al comma 4 si configurino quali modalità di redazione della dichiarazione non conforme a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 dello schema medesimo, e che pertanto può essere opportuno precisare ulteriormente l'ambito di applicazione delle rispettive previsioni,

– considerate le indicazioni desumibili dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 162 del 2012 e 94 del 2014 nonché delle ulteriori previsioni ricavabili dal d. lgs. n. 72 del 2015, per quanto riguarda la giurisdizione della Corte d'Appello in materia di opposizione avverso i provvedimenti sanzionatori della CONSOB e della Banca d'Italia;

– rilevata l'assoluta esigenza di evitare qualsiasi margine di incertezza applicativa sull'ambito temporale di applicazione della normativa in questione, soprattutto con riferimento ai profili sanzionatori;

esprimono, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente condizione:

a) che all'articolo 8, comma 2, venga soppresso il riferimento agli amministratori del soggetto di cui all'articolo 7 ovvero venga previsto che a loro carico la sanzione sia ridotta della metà, analogamente a quanto previsto ai successivi commi 3 e 4 dell'articolo 8;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di ricomprendere all'interno dell'ambito di applicazione dello schema di decreto legislativo anche talune tipologie di imprese che abbiano un forte impatto potenziale su società ed ambiente, quindi operatori della grande distribuzione organizzata, *public utilities*, aziende che partecipano ad appalti pubblici e che percepiscono finanziamenti pubblici al di sopra di una certa soglia economica;

b) consideri il Governo l'opportunità di adottare un unico sistema di rendicontazione che consenta un comparabilità tra le diverse imprese anche su più annualità in modo da favorire anche un'aggregazione dei dati rappresentati dalle imprese per finalità istituzionali di analisi e di studio delle prestazioni non finanziarie;

c) consideri il Governo l'opportunità di prevedere all'art. 3, comma 2, lettera f) un più generale riferimento ai modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire tutti i reati previsti dagli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 231 del 2001, tra i quali rientrano (oltre alla corruzione e alla concussione) anche il riciclaggio e i delitti con finalità di terrorismo. In tale contesto la lettera f) potrebbe essere sostituita dalla se-

guente: «f) i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati previsti da decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e in particolare la corruzione, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati»;

d) valuti il Governo l'opportunità di inserire all'inizio del comma 3 dell'articolo 8 le seguenti parole: «Al di fuori dei casi previsti al comma 4»;

e) valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 6 dell'articolo 8, sostituendolo con il seguente: «per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è competente la Consob e si osservano le disposizioni previste dagli articoli 194-bis, 195 e 195-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato»;

f) con riferimento all'articolo 11, il quale prescrive che le disposizioni del decreto legislativo si applichino a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio dal 1° gennaio 2017, occorre chiarire senz'altro con maggiore precisione gli atti ed i comportamenti che ricadono nell'ambito temporale di applicazione della normativa in questione, soprattutto con riferimento alle implicazioni di carattere sanzionatorio. A tale riguardo, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che le disposizioni si applicano «con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative» agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017;

g) valuti il Governo l'opportunità di inserire meccanismi premiali per le PMI che decidono volontariamente di sottostare agli obblighi di informativa non finanziaria;

h) valuti il Governo l'opportunità di adottare un approccio graduale per allargare il perimetro delle imprese coinvolte dagli obblighi di informativa anche al fine di acquisire competenze specifiche ed attivare le procedure necessarie;

i) valuti il Governo l'opportunità di prevedere adeguate forme di coordinamento e collaborazione tra la Consob la Banca d'Italia e l'IVASS, volte a favorire un equilibrato esercizio delle rispettive competenze nei confronti dei soggetti da esse vigilati e rientranti nell'ambito di applicazione del decreto.

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI 2^a E 6^a
RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 347**

Le Commissioni riunite, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessi che:

– lo schema di decreto legislativo recepisce nella normativa italiana la direttiva 2014/95/UE che prevede per gli enti di interesse pubblico che rispettino dati requisiti dimensionali o siano società madre di un gruppo di grandi dimensioni l'obbligo di fornire nella relazione sulla gestione una dichiarazione non finanziaria contenente informazioni di natura ambientale, sociale, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta;

– lo schema di decreto legislativo si riferisce solamente agli enti di interesse pubblico come definito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e quindi società i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati, le banche e le compagnie assicurative, gli intermediari ed altri soggetti sottoposti a vigilanza della Consob e della Banca d'Italia che nell'ultimo esercizio finanziario abbiano avuto in media un numero di dipendenti superiore a cinquecento ed alla data di chiusura del bilancio abbiano superato delle due l'una: il totale dello stato patrimoniale a 20 milioni di euro o il totale dei ricavi netti delle vendite e prestazioni a 40 milioni di euro o che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni;

– lo schema di decreto legislativo e la direttiva 2014/95/UE puntano a non aumentare l'onere regolamentare ed amministrativo sulle PMI, che in un momento di crisi come l'attuale difficilmente potrebbero riuscire a sostenere un ulteriore aggravio procedurale, ma che d'altra parte, quando operano nella catena di fornitura delle società ricomprese nell'ambito di applicazione dello schema di decreto, saranno oggetto di informativa, indirettamente, nell'assorbimento degli obblighi di informativa di queste ultime;

– l'articolo 8 introduce sanzioni amministrative pecuniarie a carico di coloro che, obbligati a vario titolo a predisporre le dichiarazioni non finanziarie, non adempiano correttamente all'obbligo, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 51 della Direttiva 2013/34/UE, che invita gli Stati a prevedere «sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva» e ad adottare

«tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive»;

rilevato che:

– lo schema di decreto legislativo definisce «standard di rendicontazione» gli standard e le linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali, o nazionali, di natura pubblica o privata funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dallo schema di decreto legislativo in questione e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, con l'obiettivo di costituire un modello di riferimento a cui le imprese possono uniformarsi al fine di predisporre l'informativa non finanziaria;

– lo schema di decreto legislativo definisce gli «standard di rendicontazione» ma non individua un sistema che consenta la comparabilità della rendicontazione tra diverse imprese, soprattutto omogenee per settore, caratteristica necessaria per rispondere alle esigenze degli investitori e di altri portatori di interesse, nonché alle necessità di assicurare ai consumatori un facile accesso alle informazioni relative all'impatto delle imprese sulla società;

– all'articolo 8, comma 2, dello schema viene posta una sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 20.000 ad euro 100.000) a carico degli amministratori degli enti che, pur non essendovi obbligati, redigono e pubblicano volontariamente le dichiarazioni non finanziarie ma omettono di allegare la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sulla conformità delle informazioni fornite cui all'articolo 3, comma 10, mentre ai successivi commi 3 e 4 dell'articolo 8, per i medesimi soggetti, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste sono ridotte della metà. La suddetta differenziazione di trattamento, oltre a non apparire di chiara e ragionevole comprensione, finisce per introdurre un trattamento sanzionatorio non proporzionato tra la meno grave fattispecie in oggetto, così come disciplinata al comma 2, e la più grave fattispecie di cui al successivo comma 4 – che invece sanziona gli amministratori che pubblichino volontariamente dichiarazioni non finanziarie contenenti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista dagli articoli 3 e 4 – in quanto mentre la prima viene sanzionata nel massimo fino a 100.000 euro, la seconda – operando la riduzione della metà secondo quanto previsto al secondo periodo del comma 4 – viene ad essere sanzionata nel massimo fino ad un limite pari a 75.000 euro, con conseguente violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza di cui agli articoli 3 e 117, primo comma della Costituzione, anche con riferimento all'articolo 51 della Direttiva 2013/34/UE. Tale differenziazione di trattamento sanzionatorio appare difficilmente giustificabile anche tenuto conto del fatto che, a differenza degli amministratori dei soggetti diversi da quelli ricompresi dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 dello schema di decreto, per gli amministratori dell'ente di interesse pubblico ricompresi nell'ambito di applicazione dello

schema, la mancata allegazione della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti è correttamente sanzionata (da 20.000 a 100.000 euro) ad un livello più basso sia nel minimo che nel massimo rispetto alla più grave fattispecie di cui al comma 4 (per la quale è invece prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro);

– considerato che le condotte illecite previste al comma 3 e al comma 4 dell'articolo 8 dello schema possono risultare parzialmente coincidenti ogni qual volta le più gravi fattispecie sanzionate al comma 4 si configurino quali modalità di redazione della dichiarazione non conforme a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 dello schema medesimo, e che pertanto può essere opportuno precisare ulteriormente l'ambito di applicazione delle rispettive previsioni,

– considerate le indicazioni desumibili dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 162 del 2012 e 94 del 2014 nonché delle ulteriori previsioni ricavabili dal decreto legislativo n. 72 del 2015, per quanto riguarda la giurisdizione della Corte d'Appello in materia di opposizione avverso i provvedimenti sanzionatori della Consob e della Banca d'Italia;

– rilevata l'assoluta esigenza di evitare qualsiasi margine di incertezza applicativa sull'ambito temporale di applicazione della normativa in questione, soprattutto con riferimento ai profili sanzionatori;

esprimono, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente condizione:

a) che all'articolo 8, comma 2, venga soppresso il riferimento agli amministratori del soggetto di cui all'articolo 7 ovvero venga previsto che a loro carico la sanzione sia ridotta della metà, analogamente a quanto previsto ai successivi commi 3 e 4 dell'articolo 8;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di ricomprendere all'interno dell'ambito di applicazione dello schema di decreto legislativo anche talune tipologie di imprese che abbiano un forte impatto potenziale su società ed ambiente, quindi operatori della grande distribuzione organizzata, public utilities, aziende che partecipano ad appalti pubblici e che percepiscono finanziamenti pubblici al di sopra di una certa soglia economica;

b) consideri il Governo l'opportunità di adottare un unico sistema di rendicontazione che consenta un comparabilità tra le diverse imprese anche su più annualità in modo da favorire anche un'aggregazione dei dati rappresentati dalle imprese per finalità istituzionali di analisi e di studio delle prestazioni non finanziarie;

c) sarebbe opportuno prevedere all'articolo 3, comma 2, lett. f) un più generale riferimento ai modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire tutti i reati previsti dagli articoli 24 e seguenti del d.lgs. 231 del 2001, tra i quali rientrano (oltre alla corruzione e alla concussione) anche il riciclaggio e i delitti con finalità di terrorismo. In tale contesto la lettera f) potrebbe essere sostituita dalla seguente: «f) i modelli di organiz-

zazione e di gestione idonei a prevenire i reati previsti da decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e in particolare la corruzione, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati»;

d) valuti il Governo l'opportunità di inserire all'inizio del comma 3 dell'articolo 8 le seguenti parole: «Al di fuori dei casi previsti al comma 4»;

e) valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 6 dell'articolo 8, sostituendolo con il seguente: «per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è competente la Consob e si osservano le disposizioni previste dagli articoli 194-bis, 195 e 195-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato»;

f) con riferimento all'articolo 11, il quale prescrive che le disposizioni del decreto legislativo si applichino a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio dal 1° gennaio 2017, occorre chiarire senz'altro con maggiore precisione gli atti ed i comportamenti che ricadono nell'ambito temporale di applicazione della normativa in questione, soprattutto con riferimento alle implicazioni di carattere sanzionatorio. A tale riguardo, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che le disposizioni si applicano «con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative» agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017;

g) valuti il Governo l'opportunità di inserire meccanismi premiali per le PMI che decidono volontariamente di sottostare agli obblighi di informativa non finanziaria;

h) valuti il Governo l'opportunità di adottare un approccio graduale per allargare il perimetro delle imprese coinvolte dagli obblighi di informativa anche al fine di acquisire competenze specifiche ed attivare le procedure necessarie;

i) valuti il Governo l'opportunità di prevedere adeguate forme di coordinamento e collaborazione tra la Consob la Banca d'Italia e l'IVASS, volte a favorire un equilibrato esercizio delle rispettive competenze nei confronti dei soggetti da esse vigilati e rientranti nell'ambito di applicazione del decreto.

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13^a (Territorio, ambiente e beni ambientali)

Martedì 15 novembre 2016

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 9

Presidenza della Vice Presidente della 9^a Commissione
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2383 E CONNESSI (CONSUMO DEL SUOLO)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 15 novembre 2016

Sottocommissione per i pareri**171^a Seduta***Presidenza della Presidente della Commissione*
FINOCCHIARO*La seduta inizia alle ore 14,15.***(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016**(Parere alla 5^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il relatore MIGLIAVACCA (PD), illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 01.1 propone di formulare un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista – nel disporre che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad approvare una legge regionale che contenga l'obbligo della creazione del fascicolo del fabbricato per ogni immobile pubblico o privato che insiste sul territorio regionale – presenta carattere impositivo e di eccessivo dettaglio, in violazione delle particolari condizioni di autonomia riconosciute alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome.

Relativamente all'emendamento 14.13, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando la necessità – nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali – che la disposizione ivi prevista sia riformulata, sopprimendo l'espressa finalizzazione dell'utilizzo delle risorse per il ripristino degli immobili danneggiati.

Inoltre, sull'emendamento 45.13 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che la disposizione ivi prevista, volta a riconoscere alle Regioni la possibilità di concedere a determinate categorie di lavoratori disoccupati il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente – sia riformulata, sopprimendo l'individuazione esplicita dello strumento

con il quale provvedere, trattandosi di una scelta che deve essere rimessa all'ente competente.

Per quanto riguarda l'emendamento 50.7, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, al capoverso «Art. 50- bis», comma 3, la disposizione ivi prevista sia riformulata, in quanto essa presenta carattere di eccessivo dettaglio, lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia.

Infine, sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2224, 1134 e 1648-A) Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore COLLINA (*PD*) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo osservando, quanto all'articolo 10, comma 7, che nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale ivi previsto, appare necessario introdurre l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In riferimento all'articolo 14, comma 4, nel procedimento di adozione del decreto ministeriale volto ad aggiornare annualmente la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile conseguente ai danni causati da responsabilità sanitaria, è opportuno prevedere il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali.

Si sofferma quindi sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (n. 337)

(Osservazioni alle Commissioni 8^a e 10^a riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso (n. 345)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

La relatrice LO MORO (*PD*), nell'illustrare lo schema di decreto legislativo in titolo, rileva, in primo luogo, che all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso «Art. 32-*bis*», si prevede che il matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. Al riguardo, appare necessario specificare che la norma si riferisce esclusivamente ai cittadini italiani. In caso contrario, a suo avviso, si determinerebbe un'irragionevole deroga ai principi generali in materia di diritto internazionale privato. In particolare, l'articolo 29, comma 1, della legge n. 218 del 1995 stabilisce che i rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. Pertanto, il matrimonio contratto all'estero da cittadini non italiani dello stesso sesso produce gli effetti del matrimonio, come peraltro già riconosciuto da alcune pronunce giurisdizionali. D'altra parte, in caso contrario, si determinerebbe anche una disparità di trattamento tra coppie dello stesso sesso straniere coniugate all'estero, il cui matrimonio produrrebbe in Italia gli effetti dell'unione civile, e coppie dello stesso sesso unite all'estero da vincolo diverso dal matrimonio, alle quali, ai sensi del nuovo articolo 32-*ter* della legge n. 218 del 1995, può applicarsi la legge dello Stato davanti alla cui autorità l'unione è stata costituita. Rileva inoltre che, all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso «Art. 32-*ter*», comma 2, la norma ivi prevista dispone che, per il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. Al riguardo, occorre valutare soluzioni alternative nel caso in cui la richiesta di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità competente del Paese di origine esponga lo straniero al pericolo concreto ed attuale di lesione di un suo diritto fondamentale, con particolare riguardo ai cittadini di Paesi nei quali l'orientamento sessuale sia causa di discriminazione o nei quali l'omosessualità sia penalmente sanzionata.

Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostantive con i rilievi nei termini indicati.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale (n. 346)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

La relatrice LO MORO (*PD*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando la necessità che, all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), al capoverso 1-*bis*, sia soppresso l'inciso: «, in costanza di coabi-

tazione». La disposizione estende alle parti dell'unione civile la causa di non punibilità per i reati contro il patrimonio, prevista dall'articolo 649, primo comma, numero 1), del codice penale per il coniuge non legalmente separato. Tuttavia, mentre per il coniuge è richiesta l'assenza di separazione legale, per la parte di unione civile la causa di non punibilità opera solo in costanza di coabitazione, requisito suscettibile di determinare un'irragionevole disparità di trattamento e, conseguentemente, una possibile violazione del principio di uguaglianza.

Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

(2542) Deputato BURTONE. – Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria

438^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2594) Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MIGLIAVACCA (PD) riferisce sul decreto-legge n. 205 dell'11 novembre 2016, emanato a seguito degli ulteriori eventi sismici che hanno aggravato la situazione di emergenza già esistente nelle Regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio, colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Risulta indispensabile, infatti, adeguare gli interventi previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 per l'ampliamento dell'ambito territoriale interessato e le nuove esigenze dal punto di vista abitativo, organizzativo e gestionale che ne conseguono.

Il provvedimento si compone di 12 articoli. L'articolo 1 attribuisce al commissario straordinario, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 189, il compito di individuare con propria ordinanza – sulla base delle segnalazioni da parte dei presidenti delle Regioni interessate dal sisma – l'elenco dei Comuni aggiuntivo rispetto a quello contenuto nell'Allegato 1 al citato decreto-legge n. 189, a cui estendere l'applicazione delle misure previste sia dal medesimo decreto-legge sia dal presente decreto, valutandone la congruità in relazione ai danni riscontrati. Tale elenco dovrà essere approvato dal Consiglio dei ministri e successivamente comunicato alle Camere. È altresì previsto che il commissario operi con i poteri di cui al decreto-legge n. 189 e al presente decreto anche in relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici.

Al fine di far fronte alle urgenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dal sisma, l'articolo 2 detta disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori, rimuovibili al termine della relativa esigenza, con particolare riferimento all'individuazione delle aree per l'insediamento, alla fornitura e all'installazione di tali strutture. In particolare, è previsto che i sindaci dei Comuni interessati forniscano le indicazioni relative alle aree da destinare agli insediamenti, che dovranno essere preferibilmente pubbliche. È legittimato il ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, per la stipula di contratti aventi a oggetto fornitura, noleggio, disponibilità dei moduli abitativi provvisori, nonché dei correlati servizi e beni strumentali. Agli oneri conseguenti all'attuazione di tale norma, si provvede nei limiti delle risorse stanziare nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali (FEN), di cui all'articolo 5, comma 5-*quinqies*, della legge n. 225 del 1992.

L'articolo 3 reca interventi a sostegno delle attività agricole e zootecniche. Inoltre, sono previste disposizioni di carattere procedurale in merito all'acquisizione della certificazione di agibilità sismica da parte dei titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici e alla sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei danni in caso di

successiva richiesta di contributo pubblico. Le imprese che hanno subito danni possono acquistare o acquisire in locazione macchinari per garantire la prosecuzione della propria attività, sulla base di apposita perizia asseverata che attesti il nesso causale tra gli eventi sismici e il danno e la valutazione economica del danno subito. Tali spese potranno essere rimborsate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 189.

L'articolo 4 stabilisce che i Comuni interessati dagli eventi sismici possano assumere fino a 350 unità di personale, con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. I Comuni avranno facoltà di attingere alle graduatorie ancora valide, anche di altre amministrazioni pubbliche, per profili professionali compatibili con le esigenze da soddisfare; qualora in tali graduatorie non siano rinvenibili profili professionali idonei, si potrà procedere a selezione pubblica anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, fino a un massimo di 20 unità di personale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. Infine, con ordinanza del Capo del Dipartimento, in deroga alla normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di emergenza, possono essere prorogati i rapporti di lavoro a tempo determinato, purché nel rispetto del limite massimo imposto dalla normativa europea, dei rapporti di collaborazione coordinata e collaborativa in essere nonché dei contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche presso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile impegnate nella gestione delle attività di emergenza.

L'articolo 5 prevede che il personale assegnato alla struttura del commissario straordinario sia individuato nel limite di 20 unità tra quello in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione, istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012.

L'articolo 6 reca disposizioni di carattere procedurale per consentire l'avvio tempestivo di interventi di tutela e ricostruzione di beni di interesse storico, culturale e paesaggistico, con l'applicazione delle norme in materia di affidamento dei contratti ed esecuzione dei lavori previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016. Per accelerare la realizzazione di tali interventi, l'Ufficio del soprintendente speciale può avvalersi di un'apposita segreteria tecnica di progettazione, costituita per la durata di 5 anni e composta da non più di 20 unità di personale, e reclutare personale di supporto, fino a un massimo di 20 unità, con le procedure già previste dall'articolo 50, comma 3, del decreto-legge n. 189.

All'articolo 7 sono previste misure urgenti per le infrastrutture viarie, stabilendo che l'ANAS operi come soggetto attuatore di protezione civile e ponga in essere tutte le iniziative necessarie per il ripristino della viabilità, mentre l'articolo 8 reca misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016-2017. A tale proposito, sono autorizzati interventi che comportano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in de-

roga ai parametri attualmente vigenti, al fine di istituire un numero superiore di classi e prevedere ulteriori posti di personale docente, educativo e ATA, fino al 30 giugno 2017.

Con l'articolo 9 si consente, per gli edifici con danni lievi classificati non agibili, di effettuare l'immediato ripristino, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra il sisma e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno.

L'articolo 10 reca norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza in occasione del *referendum* costituzionale del 4 dicembre 2016, attraverso l'istituzione di seggi speciali.

Infine, l'articolo 11 reca la copertura degli oneri finanziari, mentre l'articolo 12 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Conclude, proponendo alla Commissione un parere che riconosca la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) ritiene che sussistano senz'altro i presupposti di necessità e urgenza, considerata la situazione di emergenza nelle aree interessate dai ripetuti eventi sismici. Tuttavia, sarebbe opportuno, a suo avviso, accelerare l'*iter* del provvedimento, trasferendone i contenuti nel decreto-legge n. 189, ancora in corso di esame al Senato, attraverso coerenti proposte emendative.

Rileva, peraltro, che alcune misure non sarebbero state necessarie se fosse stato già approvato il disegno di legge n. 2068, che delega al Governo il riordino delle norme sul sistema nazionale della Protezione civile. A tale proposito, quindi, auspica l'adozione di provvedimenti mirati, per evitare confusioni e sovrapposizioni nella fase dell'emergenza.

Ritiene indispensabile, infine, modificare l'Allegato 1 al decreto-legge n. 189, al fine di includere nell'elenco dei Comuni colpiti dal sisma anche quelli della provincia di Macerata.

A nome del proprio Gruppo, quindi, annuncia un voto favorevole.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) anticipa il proprio voto favorevole sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione. Tuttavia, ritiene indispensabile che le norme all'esame confluiscono nel decreto-legge n. 189, di cui ancora si attende la conversione in legge.

A proposito della scelta di ricorrere alla procedura negoziata per la fornitura dei *container*, ritiene che sarebbe preferibile agire in via preventiva, per garantire una disponibilità immediata in caso di emergenza.

Il senatore CRIMI (*M5S*) auspica una verifica puntuale sulla procedura di acquisizione dei moduli abitativi, per evitare infiltrazioni della criminalità organizzata. Rileva, inoltre, che nel testo all'esame sono state inserite anche norme a efficacia differita, che sarebbe stato più opportuno collocare in un disegno di legge organico. Segnala, infine, l'esigenza di una verifica puntuale della copertura finanziaria del provvedimento.

Nonostante tali rilievi, ritiene indifferibile un intervento a favore delle zone colpite dal sisma e, pertanto, a nome del proprio Gruppo annuncia un voto favorevole.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) dichiara il proprio voto favorevole sulla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, segnalando tuttavia l'esigenza di una definizione più puntuale delle competenze per la modifica dell'elenco dei Comuni interessati dal sisma.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(1261-B)Elena FERRARA ed altri. – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre.

La PRESIDENTE avverte che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato.

Propone, quindi, di fissare alle ore 13 di mercoledì 23 novembre il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti del relatore.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. XXII, n. 34) Valeria FEDELI ed altri – Proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 novembre.

La PRESIDENTE avverte che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) illustra alcune proposte di modifica a propria firma.

In particolare, con gli emendamenti 1.1, 1.2, 2.3 e 2.15 si propone una formula alternativa in luogo dell'espressione «di genere». A suo avviso, infatti, il termine «genere», oltre a essere alquanto ambiguo, po-

trebbe richiamare surrettiziamente la teoria sociologica che prescinde dalle differenze biologiche tra i due sessi.

Con l'emendamento 2.1, propone di sopprimere la parola «reali», in riferimento all'accertamento delle dimensioni del fenomeno del femminicidio, in quanto l'aggettivo risulterebbe pleonastico.

Inoltre, ritiene necessario estendere l'oggetto dell'inchiesta alle situazioni sociali o familiari in cui la donna è segregata o fortemente limitata nella propria libertà, come previsto con l'emendamento 2.10.

La relatrice LO MORO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 2.3 e 2.15. Ritiene più appropriato, infatti, il concetto di «violenza di genere», in continuità con la terminologia adottata dalla Convenzione di Istanbul e dalle norme con cui tale accordo è stato recepito nell'ordinamento italiano, con particolare riguardo alla legge n. 119 del 2013.

Sull'emendamento 2.1 si rimette alla Commissione. Invita, quindi, a ritirare l'emendamento 2.2.

Esprime parere contrario sull'emendamento 2.4, ritenendo inopportuna la precisazione che l'inchiesta riguardi anche la violenza domestica, concetto che, secondo la Convenzione di Istanbul, rientra in quello più ampio di violenza di genere.

Invita a ritirare l'emendamento 2.5, per consentire una riflessione più approfondita per l'esame in Assemblea sulle iniziative per la formazione in ambito scolastico, in parte già previste dalla citata legge n. 119.

Il parere è contrario anche sugli emendamenti 2.6, 2.7, 2.9, 2.10 e 2.11: un elenco eccessivamente dettagliato dei compiti della Commissione potrebbe risultare non esaustivo e, al contempo, limitare l'ambito di indagine.

Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti 2.8 e 2.12 (testo 2).

Invita a ritirare gli emendamenti 2.13 e 2.14, in quanto le proposte sono volte a precisare con eccessivo dettaglio le finalità dell'inchiesta, le quali in realtà possono ritenersi già ricomprese nell'oggetto di indagine.

Formula un parere contrario sugli emendamenti 2.16, 2.17 e 2.18, in quanto essi sembrano anticipare proposte che eventualmente la Commissione d'inchiesta potrà formulare in esito ai propri lavori.

Infine, il parere è contrario sull'emendamento 2.19, essendo già previsto che la Commissione accerti eventuali carenze della normativa vigente in Italia, compresa quella riferita alla funzionalità dei centri di ascolto e rieducazione.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 2.2.

La relatrice LO MORO (*PD*) fa proprio l'emendamento 2.2 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato. Ritiene più opportuno, infatti, precisare il concetto di femminicidio, secondo la definizione citata nella

sentenza del 10 dicembre 2009 della Corte interamericana per i diritti umani.

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice. Inoltre, esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 2.2 (testo 2) e 4.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2583) Deputato Sandra ZAMPA ed altri. – Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, approvato dalla Camera dei deputati

(1295) Francesca PUGLISI ed altri. – Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il relatore MAZZONI (AL-A), in riferimento ai rilievi formulati dal senatore Calderoli, precisa che la nozione di «minore straniero non accompagnato» è assolutamente differente da quella di «figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica», contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 91 del 1992, il quale può essere considerato cittadino italiano. Del resto, anche nelle convenzioni internazionali tali definizioni sono distinte, per cui il minore non accompagnato non è necessariamente anche abbandonato.

Il sottosegretario MANZIONE sottolinea che anche nel decreto legislativo n. 286 del 1998 e nel decreto legislativo n. 142 del 2015 emerge chiaramente che il minore straniero non accompagnato non si identifica affatto con il figlio di ignoti trovato sul territorio nazionale. Pertanto, il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, nonché le nuove norme in materia di cittadinanza in corso di esame al Senato, non possono in alcun caso interferire con un orientamento ormai consolidato.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) valuta positivamente le disposizioni contenute nel disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, in quanto volte ad affrontare, nella misura più efficace e concreta, il complesso tema dei minori stranieri non accompagnati fuggiti da zone di guerra oppure clandestini irregolari, molti dei quali purtroppo scompaiono subito dopo essere giunti in Italia.

In particolare, ritiene apprezzabili le misure volte all'accertamento dell'età del minore, anche per evitare che siano concesse particolari tutele a soggetti che poi risultano essere maggiorenni, nonché la previsione di affidare i minori prioritariamente a famiglie o comunità. Tale soluzione,

a suo avviso, dovrebbe essere estesa anche ai minorenni italiani fuori dalla famiglia di origine. Si tratta di un fenomeno molto grave, su cui mancano perfino dati attendibili. A suo avviso, bisognerebbe indagare sul motivo per cui questi minori sono stati allontanati dalle loro famiglie, per sapere dove sono stati collocati e quali programmi sono previsti per il loro futuro.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2208) Deputato Francesca BUSINAROLO ed altri. – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati

(2230) Maria MUSSINI. – Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 novembre.

Non essendovi ulteriori richieste d'intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1261-B

Art. 1.

1.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Finalità e definizioni*). – 1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.

2. Ai fini della presente legge, per "cyberbullismo" si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica; nonché la diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

3. Ai fini della presente legge, per "gestore del sito *internet*" si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete *internet*, cura la gestione di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Tutela della dignità del minore*). – 1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito *internet*, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete *internet*, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei

dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le dodici ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia dato conferma di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco di qualsiasi dato personale del minore, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito *internet*, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

Conseguentemente, nel Titolo del disegno di legge, dopo la parola: «Disposizioni» inserire le seguenti: «a tutela dei minori».

1.2

PALERMO, *relatore*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti».

1.3

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire le parole: «in tutte le loro manifestazioni, in particolare» con le seguenti: «con azioni a carattere preventivo e».

Conseguentemente

a) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «Chiunque, anche minore» con le seguenti: «Ciascun minore»;

b) al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni per la prevenzione» con le seguenti: «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione».

1.4

SERRA, MONTEVECCHI, ENDRIZZI

Al comma 1 sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «ai minori e».

Conseguentemente, nel titolo, dopo la parola: «Disposizioni» inserire le seguenti: «a tutela dei minori».

1.5PALERMO, *relatore*

Sopprimere il comma 2.

1.6

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 2, sopprimere la parola: «reiterate».

1.7

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, SERRA

Al comma 2, sostituire le parole: «una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime» con le seguenti: «un minore o di un gruppo di minori, a danno di una o più vittime minorenni».

1.8

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, SERRA

Al comma 2, sostituire le parole: «a danno di una o più vittime» con le seguenti: «in danno di minorenni».

1.9

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Al comma 2, dopo le parole: «religione,» aggiungere le seguenti: «sesso,».

1.10

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, SERRA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «o di uno o più componenti della sua famiglia:».

1.11

BONFRISCO, BRUNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con il termine "bullismo" s'intendono altresì i comportamenti vessatori posti in essere da un gruppo di persone, volti ad escludere intenzionalmente singoli individui per le ragioni indicate al comma 2, determinando il loro isolamento».

1.12

PALERMO, *relatore*

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Ai fini della presente legge, per "cyberbullismo" si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

1.13

BONFRISCO, BRUNI

Al comma 3, dopo le parole: «o atto» aggiungere le seguenti: «, anche non reiterato,».

1.14

SERRA, MONTEVECCHI, ENDRIZZI

Al comma 4, sostituire le parole: «dei contenuti» con le seguenti: «dei contenuti di servizi di social networking o dei contenuti».

Art. 2.**2.1**PALERMO, *relatore*

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del *social media* un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (*Uniform resource locator*), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Tutela della dignità del minore».

2.2

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, SERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «Chiunque, anche» con la seguente: «Ciascun».

2.3

CENTINAIO, CALDEROLI

Al comma 1, dopo le parole: «titolare del trattamento» inserire le seguenti: «e ai gestori dei motori di ricerca».

2.4

CENTINAIO, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «dodici».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «quarantotto» con «ventiquattro».

2.5PALERMO, *relatore*

Sopprimere i commi 3 e 4.

2.6

SERRA, MONTEVECCHI, ENDRIZZI

Al comma 4, dopo le parole: «gestori dei siti internet» inserire le seguenti: «e gli operatori che forniscono servizi di social networking».

2.7

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «sulla pagina iniziale del sito».

Art. 3.**3.1**PALERMO, *relatore*

Al comma 1, dopo le parole: «per la prevenzione e il contrasto», sopprimere le seguenti: «del bullismo e».

3.2

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ministero della giustizia» inserire le seguenti: «Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità».

3.3

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ministero della giustizia,» inserire le seguenti: «dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF),» .

3.4

Elena FERRARA, IDEM, LO GIUDICE, CARDINALI, COCIANCICH

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di Social networking e degli altri operatori della rete internet,» con le seguenti: «e delle organizzazioni già coinvolte nel programma nazionale del Safer internet center, nonché».

b) sopprimere le parole: «nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

3.5

CENTINAIO, CALDEROLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e nelle tematiche di genere».

3.6

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché esperti» fino a: «Consiglio dei ministri».

3.7

PEPE

Al comma 1, dopo le parole: «in campo psicologico, pedagogico», inserire le seguenti: «vittimologico/criminologico, del counseling sociologico e giuridico».

3.8PALERMO, *relatore*

Al comma 2, sopprimere le parole: «del bullismo e».

3.9

SERRA, MONTEVECCHI, ENDRIZZI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e realizza» fino al termine del comma.

3.10

CENTINAIO, CALDEROLI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e realizza» fino alla fine del periodo».

3.11

SERRA, MONTEVECCHI, ENDRIZZI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori».

3.12

Elena FERRARA, IDEM, LO GIUDICE, CARDINALI, COCIANCICH

Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il comitato di monitoraggio di cui al presente articolo ha, altresì, il compito di adottare un marchio di qualità in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e comunque produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dallo stesso tavolo tecnico».

3.13PALERMO, *relatore*

Al comma 4, sostituire le parole: «dei fenomeni del bullismo e» con le seguenti: «del fenomeno».

3.14

CENTINAIO, CALDEROLI

Al comma 4, sostituire le parole: «ai cittadini» con le seguenti: «ai minori e agli adolescenti».

3.15

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, destinati agli adolescenti, quali i centri di aggregazione, ricreativi, di ascolto e di consulenza».

3.16

CENTINAIO, CALDEROLI

Sopprimere i commi 5, 7 e 8.

3.17

Elena FERRARA, IDEM

Al comma 5, dopo le parole: «l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», inserire le seguenti: «il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, nonché il Garante per la protezione dei dati personali».

3.18PALERMO, *relatore*

Al comma 5, sopprimere le parole: «del bullismo e».

3.19

Elena FERRARA, IDEM

Al comma 5, sopprimere, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati».

3.20PALERMO, *relatore*

Al comma 6, sopprimere le parole: «del bullismo e».

Art. 4.**4.1**PALERMO, *relatore*

Al comma 1, sopprimere le parole: «del bullismo e».

4.2

PEPE

Al comma 1, dopo le parole: «nelle scuole» inserire le seguenti: «attraverso una prevenzione multidisciplinare che comprenda esperti in psicologia, pedagogia, vittimologia/criminologia, counseling, sociologia, diritto e giurisprudenza».

4.3

CENTINAIO, CALDEROLI

Al comma 1, dopo le parole: «nelle scuole» sopprimere la parola: «anche».

4.4

SERRA, MONTEVECCHI, ENDRIZZI

Al comma 1, sostituire le parole «biennale» con la seguente: «annuale».

4.5

Elena FERRARA, IDEM, LO GIUDICE, CARDINALI, COCIANCICH

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, in via sperimentale».

4.6

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Al comma 2, dopo le parole: «per ogni autonomia scolastica;» inserire le seguenti: «; l'individuazione presso ciascuna scuola, quale figura di riferimento, di un docente con il coinvolgimento di studenti».

4.7

PEPE

Al comma 2, dopo le parole: «peer education,», inserire le seguenti: «che siano in precedenza stati formati a livello multidisciplinare da diversi esperti negli ambiti della psicologia, pedagogia, vittimologia/criminologia, counseling, sociologia, diritto.».

4.8

PALERMO, *relatore*

Al comma 2, sopprimere le parole: «del bullismo e».

4.9

ZIZZA, BRUNI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, prevede l'istituzione della figura dell'educatore professionale che, già in possesso di idonee tecniche psicopedagogiche e di pratiche educative, previo riconoscimento del relativo titolo abilitativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

3-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, quantificato in 100 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti in Tabella C della legge di bilancio 2017».

4.10

ZIZZA, BRUNI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emana entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; linee guida per la formazione, la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo nelle scuole, prevedendo per ogni autonomia scolastica l'istituzione della figura dell'educatore professionale che, già in possesso di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative, previo riconoscimento del relativo titolo abilitativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durante le ore di lezione, stilerà schede personali al fine di attuare azioni preventive del bullismo e del cyberbullismo all'interno delle scuole e delle famiglie ritenute a rischio.

3-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, quantificato in 100 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti in Tabella C della legge di bilancio 2017».

4.11PALERMO, *relatore*

Al comma 3, sopprimere le parole: «del bullismo e».

4.12

PEPE

Al comma 3, sostituire le parole: «anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale», con le seguenti: «avvalendosi sia della collaborazione della polizia postale, sia della collaborazione di diversi esperti come indicato nel comma 2 di tale articolo».

4.13

Elena FERRARA, IDEM, LO GIUDICE, CARDINALI, COCIANCICH

Al comma 3, sostituire le parole: «della polizia postale» con le seguenti: «delle Forze di polizia».

4.14

CENTINAIO, CALDEROLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «e dei centri di aggregazione giovanile».

4.15

SERRA, MONTEVECCHI, ENDRIZZI

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ogni istituto scolastico, inoltre, nell'ambito della propria autonomia, provvede a individuare e utilizzare, nei limiti delle risorse stanziare con il comma 2 dell'articolo 6:

a) uno psico-pedagoga e un educatore professionale per ciascuna istituzione scolastica;

b) un educatore professionale specificamente preposto alla classe, ai fini della presente legge, laddove siano presenti e si manifestino disagio e problematiche comportamentali;

c) un team di docenti ed educatori professionali che – in sinergia con le famiglie e i genitori degli alunni – promuovano e attuino progetti di dialogo e confronto».

Conseguentemente all'articolo 6:

– al comma 2, sostituire le parole: «220.000 euro» con le seguenti: «500.000 euro»;

– al comma 3, sostituire le parole: «220.000 euro» con le seguenti: «500.000 euro».

4.16PALERMO, *relatore*

Al comma 4, sopprimere le parole: «del bullismo e».

4.17

SERRA, MONTEVECCHI, ENDRIZZI

Al comma 5, dopo le parole: «rete internet» aggiungere le seguenti: «e dei social media».

4.18

Elena FERRARA, IDEM, LO GIUDICE, CARDINALI, COCIANCICH

Al comma 6, sostituire le parole: «I servizi sociali territoriali» con le seguenti: «I servizi territoriali».

4.19

PALERMO, *relatore*

Al comma 6, sopprimere le parole: «di bullismo e».

Art. 5.**5.1**

Elena FERRARA, IDEM, LO GIUDICE, CARDINALI, COCIANCICH

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo».

5.2

PALERMO, *relatore*

Al comma 1, nel primo periodo, sopprimere le parole: «di bullismo o» e, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «del bullismo e».

5.3

SERRA, MONTEVECCHI, ENDRIZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «e, qualora lo ritenga necessario» con le seguenti: «e i».

5.4PALERMO, *relatore*

Al comma 2, sopprimere le parole: «di bullismo e».

5.5

Elena FERRARA, IDEM, LO GIUDICE, CARDINALI, COCIANCICH

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché percorsi educativi degli autori degli atti medesimi».

Art. 6.**6.1**

CENTINAIO, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire la cifra: «220.000» con la seguente: «1.000.000».

Art. 7.**7.1**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Sostituire l'articolo 7, con il seguente:

«Art. 7. - (*Ammonimento*). – 1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età».

7.2

PALERMO, *relatore*

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete *internet*, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età».

7.3

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, SERRA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di minore età dell'ammonito,» con le seguenti: «Ai fini dell'ammonimento di cui al presente articolo,».

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e, nel caso lo ritenga opportuno, sentito un professionista competente, in luogo dell'ammonimento chiede che sia svolto, tramite i servizi sociali territoriali, un percorso rieducativo del giovane e della famiglia.».

Art. 8.

8.1

PALERMO, *relatore*

Sopprimere l'articolo.

8.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, SERRA

Sopprimere l'articolo.

8.3

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

8.4

CENTINAIO, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

8.5

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, SERRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Attività di contrasto all'istigazione al suicidio*). – 1. Nell'ambito dei compiti della Polizia postale e delle comunicazioni, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto del delitto di cui all'articolo 580 del codice penale da chiunque commesso nei confronti di un minore degli anni diciotto mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine il personale addetto può utiliz-

zare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse.

2. Per una più efficace realizzazione dei propri compiti la Polizia postale e delle comunicazioni promuove lo sviluppo di proficui rapporti collaborativi con le omologhe realtà investigative presenti in altri Stati per la veicolazione e lo scambio delle informazioni relative al cyberbullismo e promuove progetti per sensibilizzare i giovani nei confronti del distorto uso della rete.

3. Il Ministro dell'interno promuove, altresì, un piano integrato per la prevenzione primaria del suicidio legato al cyberbullismo che coinvolga i servizi presenti nel territorio rivolti agli adolescenti, quali centri di aggregazione, ricreativi, di ascolto e di consulenza, in sinergia con le scuole, per integrare conoscenze ed esperienze nell'azione preventiva».

8.6

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Giustizia riparativa*). – 1. Nei casi di assoluta gravità e di reiterazione della condotta di atti di bullismo e cyberbullismo compiuti dai minori, la Procura della Repubblica o il giudice presso il Tribunale per i Minorenni, ove ne ravvisino l'opportunità, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ricorrono a programmi volontari di giustizia riparativa nel rispetto dei principi enunciati dalla Raccomandazione (19)99 del Consiglio d'Europa su *Médiation en matière pénale* e dalla Risoluzione 12/2002 del Consiglio Economico e Sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite recante *Basic Principles on the use or restorative justice programmes in criminal matters* e con l'osservanza delle garanzie di cui all'articolo 12 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

2. L'autorità giudiziaria si avvale dei centri di mediazione presenti sul territorio, scelti fra quelli di comprovata esperienza ed elevata, competenza.

3. I mediatori, adeguatamente formati ai programmi di giustizia riparativa, esercitano le loro funzioni con indipendenza, autonomia e imparzialità e provvedono periodicamente a informare l'autorità giudiziaria circa l'andamento del programma di giustizia riparativa, le attività svolte e i relativi risultati.

4. I programmi di giustizia riparativa, ai fini della presente legge, consistono in ogni procedimento informale nel quale la persona offesa, la persona alla quale il fatto è attribuito e, ove occorra, i loro congiunti

o altri soggetti interessati partecipano attivamente, in modo libero, a un confronto volontario, diretto o indiretto, con l'aiuto di mediatori imparziali altamente competenti.

5. I programmi di giustizia riparativa di cui alla presente legge, possono essere avviati anche indipendentemente dal procedimento penale, su richiesta dei soggetti in conflitto; essi assicurano la riservatezza e si svolgono in locali appositi al di fuori degli uffici giudiziari.

6. I programmi di giustizia riparativa si svolgono nell'interesse superiore dei minori coinvolti e hanno come obiettivo la riparazione dell'offesa nella sua dimensione globale e l'auto responsabilizzazione dell'autore».

Tit.

Tit.1.

PALERMO, *relatore*

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo».

EMENDAMENTI AL DOCUMENTO Doc. XXII, N. 34**Art. 1.****1.1**

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di genere» con le seguenti: «legata al sesso della vittima».

1.2

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di genere» con le seguenti: «di uomini contro le donne in quanto tali».

Art. 2.**2.1**

MALAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «reali».

2.2

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «femminicidio», ovunque ricorra, inserire le seguenti: «, inteso come uccisione di una donna da parte di un uomo per ragioni legate al sesso di appartenenza».

2.2 (testo 2)LO MORO, *relatrice*

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «femminicidio», inserire le seguenti: «, inteso come uccisione di una donna, basata sul genere,».

2.3

MALAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di genere» con le seguenti: «di uomini contro le donne in quanto tali».

2.4

BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «violenza di genere» aggiungere le seguenti: «e di violenza domestica così come definite dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, di seguito denominata "Convenzione di Istanbul"».

2.5

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) valutare l'effettiva integrazione delle questioni concernenti il tema della parità di genere e della promozione di una cultura del rispetto delle differenze in tutte le iniziative concernenti la realtà scolastica, educativa e formativa;».

2.6

BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) accertare l'esatto adempimento da parte dell'Italia di tutte le disposizioni contenute negli strumenti sovranazionali in materia, con particolare riguardo a:

1) la Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, di seguito denominata "CEDAW";

2) il Protocollo opzionale alla CEDAW (1999), adottato il 6 ottobre 1999 ed entrato in vigore il 22 dicembre 2000;

3) la Convenzione di Istanbul».

2.7

BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) verificare lo stato di attuazione dei seguenti interventi:

a) piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

b) piano nazionale contro la violenza di genere e lo *stalking* approvato dal Ministro per le pari opportunità con decreto dell'11 novembre 2010, con particolare riferimento alle azioni ivi previste; alle aree di intervento relative alla prevenzione, formazione e sensibilizzazione, centri anti-violenza e servizi di assistenza, sostegno, protezione e reinserimento delle vittime».

2.8

MALAN

Al comma 1, alla lettera d), dopo la parola: «riscontrabili» inserire le seguenti: «condizioni o».

2.9

BONFRISCO, BRUNI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) compiere uno studio analitico sulla idoneità delle misure adottate dalle istituzioni alle quali sono state denunciati episodi, anche reiterati, di violenze di genere, prodromiche al femminicidio, a prevenire ed impedire tali forme di violenza, valutando altresì l'adeguatezza della normativa vigente e la sua compatibilità con quella sovranazionale;».

2.10

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) indagare sulle situazioni sociali o familiari in cui la donna è segregata, o fortemente limitata nella propria libertà, nelle quali le violenze sono funzionali a mantenere tali condizioni;».

2.11

BONFRISCO, BRUNI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) svolgere indagini sulle modalità e gli strumenti con i quali, le istituzioni sono intervenute a tutela e sostegno dei figli delle vittime di femminicidio; valutando l'efficacia della normativa vigente e la sua compatibilità con quella sovranazionale, eseguendo una ricognizione sull'adeguatezza e la distribuzione territoriale delle strutture assistenziali ad essi dedicate, nonché fornendo un'analisi sulle conseguenze psicologiche e materiali sui figli delle vittime di femminicidio».

2.12

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) monitorare che le risorse stanziare dalla legge n. 119 del 2013, dal Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e dalle leggi di Stabilità precedenti siano effettivamente messe a di-

sposizione delle strutture che si occupano del fenomeno, valutando in tal senso anche l'effettivo trasferimento dei fondi da parte delle Regioni;».

2.12 (testo 2)

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza di genere delle risorse stanziare dalla legge n. 119 del 2013 e dalle leggi di Stabilità a partire da quella del 2011;».

2.13

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) monitorare l'adeguatezza del livello di finanziamento di tutta la rete dei centri anti violenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale al fine di scongiurare il rischio di chiusura e consentire l'organizzazione di percorsi strutturati per far emergere le donne dalla spirale delle violenze;».

2.14

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) monitorare il livello di formazione e informazione sul tema nell'ambito delle attività riferibili a operatori e operatrici sanitari e giuridici, insegnanti, Forze dell'ordine e coloro che si occupano di informazione e comunicazione;».

2.15

MALAN

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «di genere» con le seguenti: «di uomini contro le donne in quanto tali».

2.16

BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) promuovere, a ogni livello, campagne o programmi di sensibilizzazione per accrescere la consapevolezza e la comprensione su larga scala delle varie manifestazioni di violenza e delle conseguenze che inevitabilmente ne derivano anche nei confronti del nucleo familiare della vittima soprattutto se in presenza di minori».

2.17

BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) promuovere il cambiamento nei comportamenti socio-culturali al fine di eliminare qualunque tipo di pregiudizio basato sulla concezione dell'inferiorità della donna o comunque su modelli stereotipati del ruolo delle donne e degli uomini, vigilando affinché fattori culturali, sociali, tradizioni religiose, usi e consuetudini, costumi ed abitudini non possano in alcun modo essere utilizzati per giustificare atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul».

2.18

BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, SIMEONI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) promuovere e sostenere il lavoro delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne, instaurando un'efficace cooperazione con tali organizzazioni ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione di Istanbul».

2.19

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) monitorare ed elaborare proposte normative che rafforzino l'attività dei centri di ascolto e rieducazione per uomini violenti e maltrattanti».

Art. 4.

4.1

LO MORO, *relatrice*

Al comma 3, dopo le parole: «composto dal presidente, da» inserire la seguente: «due».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 15 novembre 2016

Sottocommissione per i pareri

53^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2551) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016: parere non ostativo;

alla 9^a Commissione:

(2535) Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sani ed altri; Oliviero ed altri: parere non ostativo con condizione sul testo e parere non ostativo sugli emendamenti.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 114

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

349^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 16,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, preso atto del protrarsi dei lavori dell'Ufficio di Presidenza e dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, decide di togliere la seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

DIFESA (4^a)

Martedì 15 novembre 2016

Plenaria

200^a Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2016, relativo a contributi in favore di associazioni combattentistiche e d'arma (n. 351)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Introduce l'esame la senatrice VALENTINI (PD), rilevando preliminarmente che il parere sullo schema di decreto iscritto all'ordine del giorno viene reso ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995 e dell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (che prevedono lo strumento del decreto ministeriale per l'effettuazione, tra le associazioni interessate, del riparto dei fondi disponibili).

Con riferimento ai criteri adottati per il finanziamento, si sofferma sui contenuti della relazione illustrativa predisposta dal Governo, dove si precisa che il riparto a favore di ciascun sodalizio è stato disposto (in analogia con il sistema già adottato per l'anno precedente, a seguito dell'istituzione di apposita Commissione interna al Gabinetto del Ministro e con criteri uguali per entrambe le categorie di associazioni considerate), basandosi sulla selezione dei progetti di attività assistenziali e promozionali presentati da ciascun ente e garantendo, comunque, un contributo per i costi fissi per il funzionamento delle strutture sociali, sulla base del numero degli iscritti. Laddove il singolo sodalizio non abbia presentato alcun

progetto, ovvero i progetti presentati non siano stati ritenuti meritevoli di finanziamento, viene poi disposta una decurtazione del 20 per cento sull'importo previsto per il funzionamento. Inoltre, per quei sodalizi che per il secondo anno consecutivo non hanno presentato progetti, ovvero non siano stati meritevoli di finanziamento, è disposta un'ulteriore decurtazione, sempre del 20 per cento, rispetto allo stanziamento per lo scorso anno, che risultava già decurtato di analoga percentuale.

Rileva quindi che, nel dettaglio, le risorse sono volte a finanziare due categorie di associazioni. La prima è quella delle associazioni combattentistiche, in favore delle quali, per l'esercizio finanziario 2016, è stanziata, globalmente, la somma di 887.269 euro, in aumento rispetto agli 842.494 euro stanziati nel 2015. L'importo totale resta tuttavia inferiore al milione di euro previsto dall'articolo 2195 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (come modificato dalla legge n. 147 del 2013). La relazione governativa, inoltre, non specifica la ragione della mancata assegnazione integrale delle risorse e sarebbe pertanto, a suo avviso, opportuno che il Governo confermasse se, al pari dello scorso anno, ciò sia dovuto ad accantonamenti disposti dal Ministero dell'economia.

Sempre con riferimento alle associazioni combattentistiche, osserva inoltre che il citato articolo 2195 prevede l'erogazione di finanziamenti nel solo triennio 2014-2016, ponendosi pertanto il problema di definire nelle apposite sedi una previsione legislativa per il 2017 e gli anni successivi.

Prosegue rilevando che la seconda categoria di enti presi in considerazione dallo schema di decreto sono le associazioni d'arma. Le risorse ripartite, in questo caso, ammontano a 656.509 euro, in aumento rispetto ai 624.412 euro dello scorso anno ma sempre inferiori ai 688.285 euro di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016). Anche in questo caso, inoltre, la relazione governativa non specifica il perché della mancata assegnazione integrale delle risorse rendendo necessario, come nel caso precedente, un ulteriore chiarimento da parte del Governo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PEGORER (*PD*), nel ringraziare la relatrice per l'esposizione svolta, pone innanzitutto l'accento sul fatto che, rispetto alla cifra stanziata per legge, le associazioni combattentistiche patirebbero, complessivamente, le decurtazioni maggiori: esse si vedono infatti assegnati circa 887 mila euro rispetto al milione previsto dall'articolo 2195 del Codice dell'ordinamento militare. Per contro, con riferimento alle associazioni d'arma, invece, il fenomeno appare più attenuato (circa 656 mila euro assegnati contro i 688 mila previsti per legge). Servirebbero inoltre, prosegue l'oratore, precisi raffronti con le erogazioni dello scorso anno, nonché sui criteri adottati dalla Difesa nella valutazione dei progetti di attività promozionali ed assistenziali presentati dalle associazioni.

Conclude sottolineando il meritorio ruolo sociale svolto dalle associazioni combattentistiche e partigiane.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel domandare, del pari, delucidazioni al Governo sull'erogazione dei contributi alle associazioni che non hanno presentato progetti negli ultimi due anni, rimarca l'opportunità di convogliare la maggior parte dei contributi a beneficio delle associazioni maggiormente proficue nella presentazione di progetti.

Il senatore MARTON (*M5S*) osserva che servirebbero, da parte del Governo, opportuni chiarimenti sulla composizione dell'organo deputato ad esaminare i progetti presentati dalle associazioni vigilate dalla Difesa.

Al fine, inoltre, di valorizzare l'esame di merito svolto dalla Commissione e di individuare le associazioni effettivamente attive, nonché di evitare, per contro, l'erogazione di finanziamenti da un lato ad organismi che potrebbero non svolgere concrete attività sociali e dall'altro a chi già beneficia di importanti risorse, sottolinea inoltre l'opportunità di disporre dei progetti pervenuti al Ministero, dei bilanci delle associazioni nonché dei rendiconti, predisposti dalle associazioni stesse, relativi ai progetti avviati.

Il senatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*), nel ringraziare la relatrice per l'esauriente esposizione, rileva che la Commissione dispone già di un elenco delle risorse approvate lo scorso anno, essendosi pronunciata sul relativo schema di decreto. Le risorse destinate a questi enti vigilati appaiono, peraltro, complessivamente esigue.

Conclude invitando la Commissione considerare la valenza delle singole associazioni non solo in base ai progetti presentati ma anche in relazione al patrimonio culturale e di memoria delle quali sono portatrici.

Ad avviso del senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) sarebbe invece necessario individuare con certezza le associazioni meritevoli degli stanziamenti, anche in ragione dell'aumento, rispetto allo scorso anno, delle risorse complessive stanziate a loro favore.

A quanto osservato dal senatore Alicata si associa il senatore TARDUCCI (*CoR*), ad avviso del quale andrebbero evitati finanziamenti, per quanto contenuti, ad enti che non svolgono alcuna attività ulteriore al mero mantenimento delle loro sedi.

Un approccio basato su finanziamenti «a pioggia», non produrrebbe infatti –a suo avviso– alcun effetto positivo, favorendo, per contro, il consolidarsi di sentimenti anti-politici nell'opinione pubblica.

Il senatore COTTI (*M5S*), nel concordare con le osservazioni critiche emerse nel corso del dibattito, si pone problematicamente, in linea di principio, anche sull'opportunità di concedere finanziamenti pubblici alle as-

sociazioni in questione, molte delle quali sono, ad oggi, meri enti di diritto privato. Tale metodo, inoltre, presterebbe facilmente il fianco all'insorgere di inopportuni fenomeni di clientelismo.

Il sottosegretario ROSSI, nel riservarsi di fornire successivamente specifici elementi di dettaglio, osserva che, in origine, i finanziamenti venivano concessi alle singole associazioni semplicemente in virtù del loro statuto e delle finalità in base ad esso perseguite. Approfondimenti e confronti avvenuti in Parlamento hanno quindi dato luogo alla revisione di questa impostazione di base, introducendo una nuova procedura in base alla quale i finanziamenti venivano erogati in base ai progetti di attività promozionali ed assistenziali presentati dalle associazioni, valutati da una apposita Commissione.

Il rappresentante del Governo invita inoltre i commissari ad un esame più ponderato dell'attività e del patrimonio culturale custodito dalle singole associazioni, citando, a titolo di esempio, l'associazione veterani e reduci garibaldini. Tale ente, che potrebbe in apparenza rivestire un ruolo puramente nominale, è stato infatti particolarmente attivo, attraverso specifici progetti, in ordine alla tutela di molti musei del Risorgimento, tra cui spicca quello di Porta San Pancrazio in Roma.

Per quanto concerne l'individuazione dei progetti ritenuti meritevoli precisa quindi che la potestà è in capo al Ministro della difesa.

Conclude ponendo l'accento sui raduni organizzati dalle associazioni d'arma, che rappresentano un'importante occasione per verificarne le positive sinergie con il territorio.

Il senatore MARTON (*M5S*) sottolinea la necessità di poter disporre anche di un elenco di quelle associazioni che non hanno presentato alcun progetto, ribadendo contestualmente che le richieste da lui formulate mirano a consentire alla Commissione di poter esprimere un parere calibrato sulla base un'ampia base conoscitiva.

Il senatore PEGORER (*PD*), nel ringraziare il Sottosegretario per gli elementi poc'anzi forniti, rimarca nuovamente la necessità di garantire alle associazioni combattentistiche e partigiane i finanziamenti prescritti dalla legge.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) si pone problematicamente sul disporre finanziamenti anche per quegli enti che non hanno presentato progetti negli ultimi due anni, misura, a suo avviso, decisamente contraddittoria.

Il sottosegretario ROSSI rileva che la valutazione dei progetti presentati dalle singole associazioni garantisce che l'erogazione del contributo sia legata alla concreta attività svolta. Tuttavia, vi sono anche delle spese minime connesse all'attività di base dell'associazione, legate all'implementazione delle finalità previste nello statuto.

Il senatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*), nel ringraziare il rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti, ribadisce che la legittima esigenza di disporre di elementi informativi più puntuali non deve tradursi in una sottovalutazione del patrimonio culturale e di memoria delle associazioni stesse, che esiste a prescindere dalla presentazione o meno di specifici progetti assistenziali e promozionali.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) precisa che le richieste formulate dalla sua parte politica nel corso del dibattito obbediscono ad elementari esigenze di trasparenza e di conoscenza, finalizzate a consentire che siano le associazioni più attive e meritevoli a beneficiare dei contributi maggiori.

Il sottosegretario ROSSI rileva infine che i fondi sono erogati a bilancio consolidato: ciò comporta, ad esempio, che quelli del 2015 siano erogati nel presente anno e che quelli del presente anno saranno erogati nel 2017.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente LATORRE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2542) *Deputato BURTONE. – Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il presidente LATORRE informa la Commissione che alla scadenza del termine, fissato per venerdì 11 novembre, alle ore 12, non sono stati presentati emendamenti al testo.

Rilevato quindi che non risultano ancora pervenuti i pareri obbligatori delle Commissioni affari costituzionali e bilancio e che anche le altre Commissioni consultate (istruzione e questioni regionali) devono ancora esprimersi, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)

Martedì 15 novembre 2016

Plenaria

658^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2551) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016*

(Parere alla 3^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI mette a disposizione dei senatori una nota del proprio Dicastero con la quale si riferisce rispetto agli attuali approfondimento sul testo e sugli emendamenti presentati.

Il presidente TONINI (PD) considera dunque necessario prendere conoscenza della nuova documentazione depositata ai fini della redazione di un parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2224, 1134 e 1648-A) Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, sul testo.

In relazione agli emendamenti, segnala che occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già reso alla Commissione di merito, sugli emendamenti 1.203, 2.26, 2.206 e 9.207. Segnala, poi, che comportano maggiori oneri anche le proposte 9.213, 9.218, 9.220, 9.221 e 10.211. Occorre infine valutare gli emendamenti 8.214, 8.215, 9.200, 9.211, 9.212, 9.214, 9.217, 9.219, 10.200, 10.203, 10.204, 10.205, 10.206, 10.207, 10.210, 10.212, 10.213, 11.200, 11.201, 12.204, 12.205, 15.206 e 16.200. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI conviene sull'assenza di criticità finanziarie all'interno del testo all'esame dell'Assemblea. Conferma altresì l'opportunità di ribadire i pareri contrari già espressi su analoghi emendamenti alla fase referente, come anche le valutazioni di onerosità espresse dal relatore. Chiede un breve differimento dell'esame delle restanti proposte.

Il PRESIDENTE ritiene dunque possibile un pronunciamento sul testo e sugli emendamenti per i quali si è acquisito l'avviso del Governo.

Il RELATORE, alla luce degli elementi emersi, propone l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.203, 2.26, 2.206, 9.207, 9.213, 9.218, 9.220, 9.221 e 10.211.

Il parere è sospeso su tutte le restanti proposte.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2594) Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016

(Esame e rinvio)

Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'adozione di questo secondo intervento normativo si è resa necessaria per fronteggiare le urgenti ed ulteriori esigenze determinate dagli eventi sismici che hanno aggravato la situazione emergenziale già esistente nelle 4 Regioni già colpite dal sisma del 24 agosto 2016. L'intero sistema delineato dal decreto-legge n. 189 del 2016, infatti, necessita di una rapida revisione ed adeguamento, in relazione sia all'allargamento dell'ambito territoriale interessato sia alla necessità di ricalibrarne l'efficacia alla luce di tale allargamento così rimeditando anche la pianificazione degli interventi abitativi emergenziali. Il primo problema che il decreto affronta è pertanto quello dell'ambito di operatività delle vecchie e delle nuove misure di sostegno, onde garantire omogeneità di impostazione e continuità di azione, sia delle attività emergenziali che di quelle ricostruttive. Non essendo disponibile alla data della sottoposizione del testo all'esame del Consiglio dei Ministri un elenco documentato e motivato, ancorché provvisorio, dei nuovi Comuni interessati dai sismi, per contemperare le esigenze di certezza del diritto con quelle di tempestività dell'intervento, si è demandata la formazione dell'elenco stesso al Commissario straordinario, il quale a sua volta deve basarsi sulla proposta motivata dei Presidenti delle Regioni. In considerazione della presenza nei territori dei predetti Comuni di un elevato numero di nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni, si è inoltre reso necessario predisporre le procedure per acquisire l'immediata disponibilità di un congruo numero di *container* abitativi provvisori, in modo da evitare un prolungamento della sistemazione in tende e altre strutture collettive apprestata nell'immediatezza degli eventi sismici (tenuto conto anche dell'imminenza della stagione invernale). Di particolare interesse in termini di doverosa velocizzazione delle procedure, tenuto conto dell'estensione dei danni subiti anche dal patrimonio artistico e culturale delle zone interessate dagli eventi sismici, è la decisione di implementare la vigente legislazione in materia in modo da consentire più celeri e tempestivi interventi di messa in sicurezza: le norme, pur limitandosi di fatto in gran parte a chiarimenti applicativi del contesto legislativo vigente, forniscono una risposta alle esigenze di salvaguardia dell'incolumità pubblica e a quelle di conservazione del patrimonio culturale del Paese.

Venendo all'articolato, segnala che l'articolo 1 reca dunque disposizioni finalizzate a consentire il necessario raccordo tra i diversi ambiti territoriali interessati dal susseguirsi degli eventi sismici nell'attuazione delle azioni poste in capo al Commissario straordinario. Il Commissario si avvale ovviamente delle segnalazioni dei Presidenti delle 4 Regioni per l'in-

individuazione dell'elenco dei Comuni aggiuntivo rispetto a quello di cui all'Allegato 1 al decreto-legge n. 189 del 2016. Per ricondurre a sistema la modalità di individuazione dei comuni interessati, necessariamente atipica per le evidenziate ragioni di urgenza si è, comunque, prevista una delibera ricognitiva finale del Consiglio dei ministri, funzionale anche alla doverosa verifica di copertura finanziaria dell'applicabilità delle misure di sostegno ai nuovi comuni individuati. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1, sempre per garantire un sistema equanime di trattamento di eguali situazioni, si preoccupa del singolo danneggiamento, documentalmente riconducibile al sisma (perizia giurata) al di fuori del nuovo elenco: come già previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, i benefici a fini ricostruttivi sono riconosciuti infatti anche al di fuori del territorio dei Comuni riportati in elenco, laddove il danno, o addirittura il crollo, siano ascrivibili ai sismi successivi a quello del 24 agosto, unico menzionato nella norma originaria, necessitante quindi di doverosa estensione esplicita.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori, rimuovibili al termine della relativa esigenza, necessari a fronteggiare l'aggravarsi della situazione in atto. In particolare, nell'ambito degli interventi di soccorso alla popolazione, si provvede all'approntamento di un'adeguata sistemazione alloggiativa provvisoria in previsione dell'approssimarsi della stagione invernale, mediante l'impiego di strutture idonee a favorire l'aggregazione sociale, ivi compresa la continuità dell'operatività delle realtà scolastiche e universitarie con sedi nei territori interessati, nonché il presidio di sicurezza del territorio. Il comma 7 dispone che la gestione delle aree temporanee sia assicurata dai Comuni tramite l'acquisizione dei servizi necessari mediante criteri individuati con ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile. Data la portata degli interventi di allestimento delle aree e dei moduli provvisori di cui al presente articolo, il comma 11 autorizza il Dipartimento della Protezione Civile e i Comuni ad avvalersi anche delle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Tutte le procedure di cui sopra devono garantire celerità ed efficacia di intervento, ma nel ribadito rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità (comma 12). Allo scopo di rafforzare il controllo sul rispetto di tali principi, si prevede altresì che gli atti delle procedure contrattuali siano trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione.

L'articolo 3 prevede interventi per attività agricole e produttive. In particolare, in favore delle imprese agricole nelle aree colpite dagli eventi sismici, sono destinate risorse, fino all'importo di 500.000 euro per l'anno 2016 per abbattere, fino all'intero importo, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette. Si prevede ancora che le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici possono acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività.

L'articolo 4 autorizza i Comuni ad assumere, con contratti a tempo determinato della durata massima di un anno, fino a 350 nuove unità di

personale con professionalità di tipo tecnico e amministrativo. Le assunzioni in questione avverranno con modalità straordinarie.

L'articolo 5 interviene sul personale della struttura del Commissario straordinario. Si precisa, dunque, che venti delle predette unità di personale vengano individuate preferibilmente tra il personale in servizio presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Città de L'Aquila. Per velocizzare il perfezionamento dell'*iter* necessario al reperimento del personale della struttura commissariale, ivi compreso quello di cui al periodo precedente, si introduce una disposizione rafforzativa del procedimento di comando o collocamento in fuori ruolo.

L'articolo 6 introduce misure necessarie e urgenti per la tutela del patrimonio culturale tese ad esplicitare e rafforzare le precedenti disposizioni. Il comma 1, in particolare, chiarisce che, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, relativi ai beni culturali, si applicano le procedure di somma urgenza. Si tratta di una scelta di chiarimento non dovuta per omogeneizzare le procedure e guidare le amministrazioni pubbliche e gli operatori coinvolti nelle delicate operazioni di messa in sicurezza post-sisma. Il comma 2 intende precisare e rendere inequivocabile l'ambito di applicazione degli articoli 27 e 149 del Codice dei beni e del culturali del paesaggio, relativamente alla procedure da seguire per il compimento di interventi indispensabili al fine di evitare ulteriori danni a beni culturali e paesaggistici. Il comma 5 riguarda la qualificazione delle imprese incaricate degli interventi, alle quali si applica la disciplina semplificata prevista dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016. Inoltre, anche in considerazione della misura introdotta al comma 1, ultimo periodo, si introduce per gli affidatari dei servizi di progettazione l'obbligo di dichiarare l'impegno ad iscriversi nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. Il comma 6 interviene per rafforzare la disponibilità di personale qualificato del MIBACT. La emergenza della situazione, unita all'articolazione dei territori interessati, che appartengono a 4 regioni, hanno infatti già portato alla creazione dell'ufficio del soprintendente unico e la disposizione in parola rafforza innanzitutto questa struttura straordinaria del MIBACT, in modo che possa far fronte al nuovo ingente carico di procedure scaturito dal sisma del 30 ottobre 2016. In primo luogo, si prevede che l'ufficio del soprintendente unico possa avvalersi del personale tecnico specializzato di una segreteria tecnica di progettazione, appositamente costituita. In secondo luogo, si dispone che il soprintendente unico possa avvalersi di ulteriore personale, fino a un massimo di 20 unità.

L'articolo 7 prevede misure urgenti per le infrastrutture viarie finalizzate a fronteggiare le frane sulla SS4 Salaria e i dissesti alle opere d'arte e alla galleria San Benedetto sulla SS 685 Tre valli che necessitano di urgenti interventi di ripristino e messa in sicurezza, nonché su strade di competenza delle regioni e degli enti locali.

L'articolo 8 prevede misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017 consistenti in deroghe da esercitarsi a discrezione dei direttori degli Uffici scolastici regionali coinvolti nell'ambito di un limite

di maggiore spesa di 20 milioni di euro (5 milioni nel 2016 e 15 nel 2017). Si tratta della possibilità di derogare ai parametri minimi e massimi per la formazione delle sezioni e delle classi e della possibilità di istituire ulteriori posti di organico, di natura temporanea, sino al 30 giugno 2017. Inoltre, si dà ai dirigenti scolastici la possibilità di utilizzare procedure più semplici per l'individuazione dei supplenti, in particolare prevedendo un'unica graduatoria, in luogo delle numerose attuali, in cui raccogliere, per punteggio, i docenti che si rendano preventivamente disponibili ad accettare incondizionatamente gli incarichi proposti.

L'articolo 9 introduce una parziale modifica, o per meglio dire un ampliamento, della disciplina introdotta dall'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 per gli interventi che possono essere immediatamente avviati dai proprietari, al fine di un rapido rientro negli immobili che hanno riportato danni lievi a seguito degli eventi sismici.

L'articolo 10 risponde alla importantissima garanzia costituzionale dell'esercizio del diritto di voto in occasione dell'imminente referendum del 4 dicembre 2016 e viene incontro ad una reiterata istanza pure avanzata dai sindaci dei territori coinvolti. Si tratta di una norma transitoria, applicabile solo in occasione del *referendum* costituzionale del 4 dicembre 2016, che prevede la possibilità, per gli elettori interessati dai recenti eventi sismici ed obbligati ad alloggiare in comuni spesso distanti da quelli di residenza, di poter esercitare il diritto al voto nel comune di dimora.

L'articolo 11 prevede la copertura finanziaria e l'articolo 12 dispone l'immediata entrata in vigore del decreto-legge, dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per i profili di verifica della quantificazione fa integrale rinvio alla nota del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE osserva che, essendo l'ambito di intervento dei decreti-legge n. 189 e n. 205 in larga misura convergente, si renderà necessaria una confluenza del provvedimento in esame nel testo del decreto-legge n. 189. L'emendamento che dovrà dare concretezza a tale necessità sarà presentato una volta verificati i profili tecnici e finanziari dell'integrazione dei due articolati. Sarà poi fissato un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti al fine di procedere all'approvazione complessiva del testo del decreto-legge n. 189.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) osserva come il nuovo decreto-legge, alla luce della relazione tecnica di accompagnamento, estenda gli interventi ad ulteriori 68 Comuni, che si aggiungono a quelli colpiti dal sisma dell'agosto scorso. Chiede al Governo se l'elenco finora noto sia esaustivo, dal momento che risultano noti casi di comuni con elevata percentuale di popolazione sfollata, senza che però il loro territorio risulti incluso nella lista degli enti locali colpiti. Sottolinea quindi l'assoluta opportunità di definire il perimetro dei comuni danneggiati, il cosiddetto cratere,

in forma di legge, al fine di consentire al Parlamento di conoscere e deliberare sulla questione, non delegando al Commissario straordinario l'intera materia. Osserva come gli interventi attuali tendano a porre rimedio ai limiti della normativa dedicata al terremoto dell'Emilia Romagna del 2012, difetti che resero necessaria l'emanazione di centinaia di ordinanze commissariali. Auspica, in conclusione, la definizione di una normativa circostanziata e chiara, al fine di evitare le incertezze che hanno spesso frustrato le aspettative dei cittadini durante il citato sisma del 2012.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*), pur apprezzando la maggiore flessibilità dell'intervento contenuto nel decreto-legge n. 205, osserva innanzitutto la limitatezza complessiva delle risorse impiegate dai due decreti-legge: nelle Marche, ad una prima stima, si sono registrati danni per almeno 50 miliardi di euro, mentre le risorse attualmente dedicate all'emergenza risulterebbero pari a 1,5 miliardi di euro. Sottolinea, poi, che si è ottenuta una flessibilità di bilancio aggiuntiva dall'Unione europea, la quale però non risulta compiutamente trasfusa negli interventi per il terremoto. Anche le risorse dedicate all'accoglienza dei migranti, coinvolte nella stessa richiesta di flessibilità, risultano molto superiori a quelle dedicate alle popolazioni colpite dagli eventi sismici. Una seconda osservazione riguarda l'elenco dei comuni del cratere, che necessariamente dovrà essere integrato mano a mano che si completeranno le verifiche sui danni strutturali. Sottolinea, in relazione al rilevante numero di cittadini rimasti senza alloggio, che sarebbe auspicabile un investimento nell'acquisto di abitazioni nuove tuttora invendute, assai più produttivo rispetto all'acquisto di strutture precarie, destinate ad essere rimosse al termine dell'emergenza. Inoltre, tale scelta permetterebbe di acquisire, se necessario, le unità immobiliari al patrimonio residenziale pubblico, minimizzando così gli sprechi e realizzando un investimento utile. Dall'altro lato, sottolinea che le attività commerciali e professionali stanno riportando danni molto gravi dal punto di vista dell'andamento economico, e risulta pertanto inevitabile un'estensione delle agevolazioni a tali categorie per evitare lo spopolamento dei territori colpiti dalla catastrofe. Peraltro, tutti questi interventi comporterebbero un significativo ritorno dal punto di vista delle entrate tributarie e del sostegno ai consumi, con evidente beneficio per l'Erario. Conclude sottolineando l'esigenza di garantire un supporto agli enti locali tramite una dilazione delle rate di pagamento dei mutui, tanto per consentire l'utilizzo della liquidità in funzione emergenziale quanto per fronteggiare, dal lato della cassa, l'inevitabile calo delle entrate tributarie locali. Sottolinea come interventi di buon senso come quelli suggeriti indurrebbero il Gruppo di Forza Italia ad una valutazione positiva dell'intero intervento. Preannuncia, infine, di voler sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dalla senatrice Fucksia al decreto-legge n. 189 in via di conversione.

Il senatore BROGLIA (*PD*) formula un giudizio fortemente positivo sul nuovo intervento del Governo, sottolineando che esso trae ispirazione

dalla buona riuscita della normativa messa in atto in occasione del sisma del 2012. Aggiunge, riprendendo l'osservazione del senatore Arrigoni, che le ordinanze commissariali emanate in tale circostanza, peraltro da più commissari e non soltanto dal Commissario Errani, avevano lo scopo di integrare la normativa statale, soprattutto in fase iniziale, e che il bilancio complessivo dell'intervento emiliano può dirsi largamente positivo sia in termini di risposte ai bisogni delle popolazioni sia in considerazione dei risultati ottenuti in relazione alle risorse impiegate.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) si associa al giudizio positivo su entrambi gli strumenti di intervento, osservando che essi traggono beneficio dalle esperienze maturate in Abruzzo nel 2009 e in Emilia Romagna nel 2012. Ritiene particolarmente utile l'obiettivo di una ricostruzione complessiva, che include le seconde case, elemento che era mancato nei provvedimenti per l'Abruzzo, con grave detrimento per le comunità colpite, dal momento che i Paesi lesionati hanno una struttura unitaria, di origine medioevale, per la quale risulta molto deficitaria una ricostruzione solo parziale. Ricorda la particolarità della situazione nella medesima regione Abruzzo, dove i danni del 24 agosto e del 30 ottobre scorsi si sono sovrapposti alle lesioni derivanti dai precedenti episodi sismici, in presenza di normative sulla ricostruzione ancora eterogenee. Si rischia pertanto un effetto di freno alla ricostruzione proprio in un momento in cui si stanno registrando progressi importanti negli interventi. Conclude sottolineando la disponibilità ad un impiego del personale degli uffici speciali per la ricostruzione già operanti in Abruzzo a beneficio degli ulteriori territori colpiti, tuttavia invitando ad una cautela nel numero di unità di personale sottratto e alla particolarità del Comune dell'Aquila, sempre al fine di non recare nocimento al processo ricostruttivo.

La senatrice FUCKSIA (*Misto*) invita a rivedere il criterio discrezionale tra comuni entro il cratere sismico e comuni ad esso esterni, dal momento che dovrebbe essere l'effettività del danno a determinare la misura dell'intervento di supporto alla ricostruzione. Peraltro, sottolinea come i sopralluoghi per l'accertamento dei danni siano ancora limitati rispetto al totale e che dunque sarà necessario indicare con maggiore precisione l'ambito delle aree colpite. Evidenzia come la trasparenza nei sopralluoghi, tramite personale competente, e la lotta ai conflitti di interesse, ad esempio tra tecnici accertatori e progettisti dei lavori, debbano guidare il processo di identificazione dei danni, e che questa linea di indirizzo debba essere prevalente rispetto alle delimitazioni rigide delle aree danneggiate, stante l'evidente rischio di discriminazioni. Invita a considerare il processo di ricostruzione in senso più ampio rispetto al passato, puntando anche sulla qualità edilizia e sulla corretta formazione delle maestranze edili, per ripristinare il pregio dei borghi danneggiati ed evitare ulteriori debolezze strutturali come quelle emerse dopo i terremoti del 1997.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) ricorda l'estensione e la diffusione del danno del terremoto del 26 e 30 ottobre scorsi, richiamando le difficoltà anche nella struttura viaria e nelle attività produttive, entrambe aggravate dalla presenza, ad oggi, di 25.000 cittadini evacuati. Ciò comporta un rischio nella tenuta morale e psicologica della popolazione e la necessità di un intervento volto alla ripresa complessiva delle comunità colpite, oltre alla mera riparazione dei danni immediati. Si dichiara soddisfatto dell'intervento tempestivo del Governo, sottolineando la disponibilità a ragionare di modifiche che risultino migliorative dell'attuale testo.

Il senatore URAS (*Misto*), nel dichiarare la disponibilità del proprio Gruppo a contribuire alle eventuali miglioramenti del testo, auspica che si ponga finalmente mano ad una legge-quadro per l'intervento nelle catastrofi naturali, al fine di evitare la realizzazione di interventi peculiari a ciascun episodio che rischiano di creare disparità evidenti tra i territori e un quadro normativo ulteriormente frammentato.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 15 novembre 2016

Plenaria**417^a Seduta***Presidenza del Presidente*
Mauro Maria MARINO*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Zanetti.**La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA***(2594) Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016**(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MOSCARDELLI (PD) osserva che l'intervento normativo si è reso necessario per fronteggiare le urgenti e ulteriori esigenze determinate dagli eventi sismici che hanno aggravato la situazione emergenziale già esistente nelle quattro Regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

L'intero sistema delineato dal decreto-legge n. 189 del 2016, infatti, necessita di revisione e adeguamento rapidi, in relazione sia all'allargamento dell'ambito territoriale interessato sia alla necessità di ricalibrarne l'efficacia alla luce di tale allargamento, così rimeditando anche la pianificazione degli interventi abitativi emergenziali. Il primo problema che il decreto affronta è pertanto quello dell'ambito di operatività delle vecchie e delle nuove misure di sostegno, onde garantire omogeneità di impostazione e continuità di azione, sia delle attività emergenziali che di quelle ricostruttive.

Non essendo disponibile alla data della sottoposizione del testo all'esame del Consiglio dei Ministri un elenco documentato e motivato, ancorché provvisorio, dei nuovi Comuni interessati dai sismi, per contemperare le esigenze di certezza del diritto con quelle di tempestività dell'intervento

si è demandata la formazione dell'elenco stesso al Commissario straordinario, il quale a sua volta deve basarsi sulla proposta motivata dei presidenti delle Regioni.

Per i profili di interesse della Commissione rileva l'articolo 1, che reca le disposizioni finalizzate a consentire il necessario raccordo tra i diversi ambiti territoriali interessati dal susseguirsi degli eventi sismici nell'attuazione delle azioni poste in capo al Commissario straordinario. A tale fine, è previsto che il Commissario straordinario individui l'elenco aggiuntivo dei Comuni ai quali si estenderanno le misure di agevolazione previste dal precedente decreto n. 189 del 2016. Tra queste misure sono infatti ricomprese le misure di carattere fiscale di cui, in particolare, agli articoli da 46 a 49 del decreto-legge n. 189.

Il Commissario si avvale delle segnalazioni dei Presidenti delle quattro Regioni per l'individuazione dell'elenco dei Comuni aggiuntivo rispetto a quello di cui all'Allegato 1 al decreto-legge n. 189 del 2016.

Per ricondurre a sistema la modalità di individuazione dei comuni interessati, necessariamente atipica è, comunque, prevista una delibera ricognitiva finale del Consiglio dei ministri, funzionale anche alla doverosa verifica di copertura finanziaria dell'applicabilità delle misure di sostegno ai nuovi comuni individuati.

L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1, allo scopo di garantire un sistema equanime di trattamento di situazioni eguali, si occupa del singolo danneggiamento, documentalmente riconducibile al sisma (perizia giurata) al di fuori del nuovo elenco: come già previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, i benefici a fini ricostruttivi sono riconosciuti infatti anche al di fuori del territorio dei Comuni riportati in elenco, laddove il danno, o addirittura il crollo, siano ascrivibili ai sismi successivi a quello del 24 agosto, unico menzionato nella norma originaria, necessitante quindi di doverosa estensione esplicita.

Il relatore ricorda infine l'osservazione espressa dalla Commissione in sede di esame del decreto-legge n. 189 del 2016, relativamente alla sospensione dei termini per adempimenti.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) rimarca come sia stata già rilevata in Commissione l'incongruità del termine della sospensione degli adempimenti fiscali posta al 31 dicembre 2016, a fronte delle difficoltà oggettive di imprese e persone fisiche. Posto che un triennio appare essere il periodo necessario al ripristino della normale attività economica, auspica che la sospensione degli adempimenti possa essere differita almeno al 31 dicembre 2017. Fa presente inoltre che l'estensione delle aree colpite dagli eventi sismici rende ancora più necessario prendere in considerazione la questione dei creditori non residenti in tali territori, che indirettamente sono a loro volta danneggiati.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) sottolinea l'inadeguatezza del termine posto al 31 dicembre prossimo, anche in considerazione dei danni

subiti dai professionisti. Auspica pertanto una posticipazione di almeno un anno.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) condivide il merito delle osservazioni già espresse, facendo peraltro presente che le medesime sono basate sul contenuto del decreto-legge n. 189, così come emanato dal Governo e suscettibile di essere modificato in fase di trattazione del disegno di legge di conversione. Dopo aver sollecitato la necessaria coerenza rispetto al parere approvato sul decreto-legge n. 189 richiama l'attenzione sull'esigenza di coordinamento tra le disposizioni recate dai decreti-legge n. 189 e n. 205.

Il presidente Mauro Maria MARINO auspica che l'apporto della Commissione possa risultare particolarmente incisivo riguardo alla questione della sospensione dei termini.

Ha nuovamente la parola la senatrice BOTTICI (*M5S*), la quale sollecita una riflessione sulla possibilità di individuare soluzioni alternative a quelle delineate dall'articolo 10 in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini residenti nei comuni terremotati, che risultano eccessivamente onerose per i cittadini stessi e per le amministrazioni comunali coinvolte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sui documenti: Rapporto «Italia – Rafforzamento della *governance* e dell'efficacia delle agenzie fiscali», predisposto dal Fondo monetario internazionale, e Rapporto «Amministrazione fiscale italiana», predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (n. 850)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente Mauro Maria MARINO rinvia a domani il seguito dell'esame dell'affare assegnato in titolo.

La seduta termina alle ore 15,45.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 15 novembre 2016

Plenaria**316^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,50.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-02845 del senatore Bocchino in merito ad alcune dichiarazioni sull'etica nella ricerca del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), precisando che il Ministero, quale ente vigilante, ha chiesto allo stesso presidente, nella sua veste istituzionale, di riferire circa le affermazioni rese nel corso dell'incontro svoltosi all'Università di Catania l'8 aprile 2016.

Riferisce quindi che il professor Inguscio ha chiarito di aver agito in risposta a pesanti e, a suo parere, ingiustificate critiche mosse pubblicamente nei suoi confronti. Secondo tali giudizi, alcune prese di posizione del professore in merito a decisioni del Governo italiano sarebbero state contrarie ai «principi etici». Il professore ha precisato di volersi riferire al fatto che l'etica della scienza non è e non può mai essere uno strumento per delegittimare coloro che hanno opinioni diverse, sia nelle questioni di merito scientifico sia nelle questioni di politica della ricerca. Come dallo stesso ribadito in più occasioni, è nei confronti di questa pseudo-etica della scienza che egli intendeva esprimere un giudizio negativo, non certo dell'etica in sé. Il Sottosegretario rende noto altresì che il professore si è

scusato immediatamente e pubblicamente, scrivendo anche una lettera personale alla senatrice Cattaneo.

Ricorda poi che il *curriculum* e la carriera del Presidente del CNR testimoniano il perseguimento di ideali consustanziali alla scienza, tenuto conto che egli ha adottato comportamenti coerenti e costantemente ispirati a quei principi etici che devono guidare tutti i ricercatori.

Ad ulteriore riprova di ciò, comunica che la Commissione per l'etica della ricerca e la bioetica del CNR gli ha rinnovato all'unanimità la piena fiducia nella seduta del 14 aprile scorso. Rammenta in proposito che la citata Commissione è il primo organismo in Italia con un mandato istituzionale e procedure di garanzia per le questioni relative all'integrità nella ricerca, che ha peraltro elaborato le prime linee guida italiane sulla materia. Fa presente inoltre che il CNR sarà il primo ente di ricerca a prevedere un piano di formazione per i propri ricercatori e attività di verifica e prevenzione delle condotte scorrette nella ricerca.

Segnala altresì che alla suddetta Commissione è stata anche affidata, dallo stesso Presidente, la redazione di un documento di orientamento volto ad esaminare i profili etici delle principali modalità di valutazione e finanziamento dei progetti di ricerca applicati a livello italiano ed europeo. Pertanto, alla luce dell'istruttoria fatta dal Ministero, ritiene che sussistano tutte le condizioni per la prosecuzione dell'incarico da parte del professor Inguscio.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*), nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta, ricorda che la vicenda è alquanto nota presso la comunità scientifica nazionale ed internazionale, tenuto conto anche della petizione firmata da numerosi scienziati per richiedere le dimissioni del Presidente del CNR. Puntualizza peraltro che le affermazioni del professor Inguscio si riferivano ad una vicenda precisa, inerente un quesito sul progetto *Human Technopole*.

Lamenta in particolare che detto progetto è stato avviato in maniera anomala rispetto alla normale modalità di selezione di progetti scientifici e dunque, in tale contesto, le affermazioni del professor Inguscio risultano a suo avviso assai gravi. Nel congratularsi comunque con il Ministero per aver espressamente chiesto al professor Inguscio di riferire circa le dichiarazioni rese, si dichiara insoddisfatto, sottolineando come sussistano precisi principi etici alla base della scelta relativa al suddetto progetto.

Risultano a suo giudizio insoddisfacenti anche le spiegazioni del Presidente del CNR, al punto che poteva essere valutata la possibilità di interrompere l'incarico rivestito dal professore. Nel prendere atto delle ulteriori cariche attribuitegli, si sarebbe aspettato una conclusione diversa della vicenda.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde poi all'interrogazione n. 3-02936 della senatrice Petraglia sulla situazione del liceo scientifico «Russell-Newton» di Scandicci, ricordando che l'istituzione di sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei è stata introdotta dal decreto

del Presidente della Repubblica n. 52 del 2013. Dette sezioni hanno come obiettivo l'approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive all'interno di un quadro culturale volto, in particolare, a far acquisire allo studente le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.

Precisa quindi che, in prima applicazione, le sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna regione non possono essere istituite in numero superiore a quello delle relative province, fermo restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 ed evitando comunque che l'attivazione di tali sezioni possa determinare esuberi di personale in una o più classi di concorso.

Riferisce poi che le annuali note ministeriali relative alla determinazione degli organici del personale docente hanno dato indicazioni in linea con la norma descritta, confermando le citate limitazioni organizzative. Afferma infatti che un eccessivo numero di classi ad indirizzo sportivo avrebbe l'effetto di comprimere la disponibilità di alcune cattedre, in particolare quelle di italiano, latino e storia, con creazione di esubero di personale.

Dopo aver precisato che il complesso delle citate disposizioni è alla base della mancata concessione dell'ulteriore classe presso l'Istituto «Russell-Newton», rende noto che, secondo l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, la situazione e i vincoli descritti erano conosciuti sia alla scuola che all'utenza, alla quale peraltro nessuno ha mai assicurato l'autorizzazione in questione. In conclusione, fa presente che, comunque, a distanza di qualche tempo dall'inizio delle lezioni, il problema può considerarsi superato in quanto la scuola ha adottato forme compensative attraverso le quali si è venuti incontro ai desideri dell'utenza, a quanto risulta, con soddisfazione della stessa.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) rileva preliminarmente che, essendo pervenuta la risposta con un certo ritardo, risulta inevitabile la soluzione della vicenda, che è consistita nell'aumento del numero degli iscritti per le due classi.

Tiene comunque a sottolineare l'importanza del tema delle iscrizioni ai licei scientifici a indirizzo sportivo, tanto più che si prefigura di fatto una sorta di numero chiuso nonostante ci si riferisca alla scuola dell'obbligo. Occorre invece a suo avviso garantire a tutti la libertà di scelta, anche alla luce di quanto è previsto dalla legge n. 107 del 2015.

Nel precisare che non vi è alcuna volontà di creare esuberi di personale per alcune cattedre, rimarca la necessità di assicurare le stesse possibilità per tutti i ragazzi. Si sarebbe quindi auspicata una risposta in cui il Dicastero indicava indirizzi per il futuro e si dichiara insoddisfatta.

Il PRESIDENTE rinvia a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno.

SULL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 715 (STATO DI SALUTE DELLO SPORT)

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione non è in numero legale per l'esame dello schema di risoluzione relativo all'affare assegnato n. 715. Nel comunicare che la relatrice non potrà essere presente alla seduta di domani, prospetta la possibilità di votare lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 9 novembre, la settimana prossima.

La senatrice IDEM (PD), in qualità di relatrice sull'affare assegnato, sottolinea come non si sia di fatto ancora aperto alcun dibattito sullo schema di risoluzione, mentre risultano pervenute alcune segnalazioni da parte della senatrice Blundo, con la quale avrebbe voluto confrontarsi nella giornata odierna.

Riallacciandosi al contenuto dell'interrogazione n. 3-02936, testè svolta, chiede alla senatrice Petraglia se intende proporre ulteriori considerazioni in merito ai licei sportivi al fine di integrare la bozza di risoluzione.

La senatrice PUGLISI (PD) rileva in effetti l'esigenza di svolgere alcuni approfondimenti sul documento della relatrice, che raccoglie le principali problematiche emerse nel corso delle audizioni e prospetta soluzioni articolate su una pluralità di tematiche. Occorre dunque a suo avviso discutere nel merito anche delle premesse, dedicando la settimana prossima a tale approfondimento, onde evitare di non dare il giusto peso all'importante lavoro svolto, sottovalutando in maniera frettolosa le criticità affrontate.

La senatrice IDEM (PD) conferma che lo schema di risoluzione recepisce l'istruttoria compiuta dalla Commissione e sviluppa le intenzioni iniziali dell'affare, tra cui fotografare lo sport anche in vista di una eventuale candidatura dell'Italia ai Giochi olimpici. Fa presente pertanto che è emerso un sistema vasto, composto di numerosi segmenti tra loro interconnessi ma ai quali non è stata data finora a suo avviso la giusta attenzione. Rileva del resto che la complessità del tema riflette la stratificazione normativa e dunque si dichiara d'accordo con le considerazioni della senatrice Puglisi. Domanda pertanto al Presidente come intende proseguire.

Il PRESIDENTE chiede a tutti i Capigruppo e al Governo di far pervenire le proprie indicazioni alla relatrice entro lunedì prossimo, al fine di consentire la conclusione dell'esame entro la settimana prossima, considerato l'andamento dei lavori del Senato per le settimane successive. Comunica peraltro che intende sollecitare formalmente tutti i senatori affinché si proceda nel senso indicato.

Il sottosegretario Sesa AMICI precisa che il Governo è in grado di esprimere il proprio orientamento, anche nella seduta odierna, sugli impegni previsti nello schema di risoluzione. Alla luce delle affermazioni della senatrice Puglisi, concorda tuttavia con la necessità di affrontare nel merito le varie questioni contenute anche nelle premesse, in modo da integrare le posizioni di tutti i Gruppi, tanto più che sono trattati diversi aspetti dello sport. Si dichiara quindi disponibile a confrontarsi con tutti i Capigruppo.

IN SEDE REFERENTE

(2287-bis) *Delega al Governo per il codice dello spettacolo*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa

(459) *Emilia Grazia DE BIASI. – Legge quadro sullo spettacolo dal vivo*

(1116) *Laura BIANCONI. – Legge quadro per lo spettacolo dal vivo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che entro questa settimana dovevano pervenire richieste di audizione alla relatrice, le quali saranno discusse nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di domani. Segnala altresì che l'esame dei disegni di legge in titolo potrà proseguire anche durante la sessione di bilancio, tenuto conto della natura di collegato attribuita al disegno di legge assunto quale testo base, il n. 2287-bis, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2400) *AIELLO ed altri. – Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006*

(288) *BARANI. – Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991*

(679) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-1983 al 1991-1992*

(1548) *LUCHERINI e MORGONI. – Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005*

(1557) CENTINAIO. – Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che la scorsa settimana sono stati auditi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi i rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), i quali hanno consegnato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1196) Mauro Maria MARINO ed altri. – Norme per l'educazione alla cittadinanza economica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la relatrice ha presentato ulteriori emendamenti, su cui in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è convenuto di fissare a lunedì 21 novembre, alle ore 12, il termine per la presentazione dei subemendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA RELATIVA AL DOC. XXIV, N. 61

Il PRESIDENTE rende noto che è pervenuta la risposta della Commissione europea relativa al *Doc. XXIV*, n. 61, approvato dalla 7^a Commissione a conclusione dell'affare assegnato sull'azione della Commissione europea volta a favorire un maggiore sviluppo delle interazioni tra il mondo scientifico e la società: gli obiettivi del Piano «Scienza con e per la società» del Programma europeo *Horizon 2020*.

Prende atto la Commissione.

SU UN INCONTRO INFORMALE CON RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA ALTA INDONESIANA

Il PRESIDENTE comunica che domani, 16 novembre, alle ore 9, avrà luogo un incontro informale con i parlamentari della Commissione cultura e turismo della Camera Alta indonesiana. L'incontro è aperto a tutti i senatori interessati.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE segnala che in materia di sport è imminente la presentazione di un documento della Commissione europea inerente il programma di lavoro sullo sport 2017-2020. Si potrebbe dunque valutare, qualora giungesse in Parlamento tale documento europeo, di esaminarlo per esprimere un indirizzo facendo tesoro dell'approfondimento già svolto in merito all'affare assegnato sullo stato di salute dello sport (atto n. 715), nell'ottica del dialogo politico.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 15 novembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 146

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 16,25

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DI FERROVIE
DELLO STATO ITALIANE S.P.A. SUL PIANO INDUSTRIALE DEL GRUPPO*

Plenaria

274^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 16,25.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale dell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiano S.p.A. sul piano industriale del Gruppo, svolta in data odierna in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, in considerazione del protrarsi del precedente Ufficio di Presidenza e dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia ad altra seduta la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Preannuncia quindi che l'ordine del giorno della seduta di domani sarà integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2594 di conversione del decreto-legge 205/2016, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 15 novembre 2016

Plenaria

219^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-02338, a firma della senatrice Bisinella, sulla mancata erogazione dei fondi per l'anticipo 2015 della PAC agli agricoltori del Veneto.

Informa che l'erogazione dei fondi della domanda unica 2015 della PAC, primo anno di attuazione della riforma, è iniziata nel mese di novembre 2015 e ad oggi è giunta al 97 per cento del saldo. Alla luce delle difficoltà riscontrate lo scorso anno sono state poste in essere modifiche e innovazioni da parte di AGEA, a partire da un cronoprogramma preciso dei pagamenti dell'anticipo domanda unica 2016.

Fa presente che attualmente sono stati emessi decreti di pagamento per 715 milioni di euro ad una platea di 270 mila beneficiari. Entro dicembre si completeranno i pagamenti arrivando a un totale di 900 milioni di euro.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Fa presente che gli operatori del settore agricolo – veneto e non – hanno una estrema necessità di ricevere i fondi della politica agricola comune europea in tempi certi poiché,

diversamente, incontrerebbero difficoltà a far fronte agli impegni economici già assunti e che debbono essere comunque assolti.

Prende atto positivamente delle misure poste in essere da AGEA per evitare il ripetersi di detti ritardi e auspica che esse si rivelino efficaci e tempestive.

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-030263, a firma della senatrice Fasiolo, sulle competenze acquisite dalla sede di Gorizia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Rileva in via preliminare che il processo di riorganizzazione del CREA, avviato dalla gestione commissariale fin dall'inizio del 2015, ha avuto come scopo principale quello di creare le premesse per un migliore coordinamento tra le strutture di ricerca dell'Ente superando, laddove possibile, la spiccata frammentazione preesistente.

In tal senso, tra i 12 Centri di ricerca del CREA (derivanti dal consolidamento degli attuali 18 Centri e 32 Unità), il Centro di viticoltura ed enologia è stato individuato quale polo di aggregazione delle competenze necessarie per lo sviluppo della filiera vitivinicola, cardine non solo della produzione destinata al mercato interno, ma anche dell'*export* italiano nel mondo.

Segnala che è acquisita nel mondo scientifico la consapevolezza che la ricerca avanzata, in grado di realizzare impatti positivi significativi sulle attività produttive, sull'ambiente e sulla società, richieda aggregazioni di competenze multidisciplinari. I possibili investimenti in infrastrutture d'avanguardia, per il livello di risorse necessarie per l'acquisizione e manutenzione e per le competenze che richiede l'impiego, non possono essere replicati in un ampio numero di sedi.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene che l'aggregazione dell'attuale «gruppo di ricerca» di Gorizia (fino ad ora afferente al Centro per lo studio delle relazioni tra pianta e suolo di Roma) al Centro di viticoltura ed enologia, consentirà di integrare le significative competenze maturate dai ricercatori che vi operano, all'interno di un settore che, oltre al rilievo economico, rappresenta una porzione cospicua del territorio agrario italiano, ovvero circa 630 mila ettari. Una conduzione sempre più ispirata a criteri agroecologici e alla massimizzazione dei servizi ecosistemici avrà ricadute positive di ampia portata.

In tal senso, osserva che il paventato rischio di dispersione dell'esperienza maturata, del sapere acquisito e della rete di relazioni internazionali costruita dai ricercatori del «gruppo di ricerca» di Gorizia, si tramuta invece in una loro valorizzazione: essi apporteranno al Centro di viticoltura ed enologia competenze di grande rilievo, complementari a quelle degli attuali due Centri di ricerca (Viticoltura di Conegliano ed Enologia di Asti) e tre Unità di ricerca (Arezzo, Velletri e Turi) che, insieme, lo costituiranno. Tali competenze troveranno pertanto ampio spazio per sinergie positive a vantaggio della filiera, ma anche della crescita professionale degli stessi ricercatori.

Peraltro, anche per la collocazione geografica in cui opera, segnala che il futuro laboratorio di Gorizia del Centro di viticoltura ed enologia potrà ulteriormente favorire lo sviluppo del settore vitivinicolo, che già nel Nord-est, e in particolare nel goriziano, raggiunge livelli di eccellenza. E' noto infatti che la qualità dei vini dipende in larga misura dalla qualità e dalla corretta gestione dei suoli e che quindi le competenze del laboratorio saranno in tal senso preziose anche per l'impatto economico che le ricerche riverseranno sul territorio.

Rileva infine che tra i Centri del CREA, quello di viticoltura ed enologia è il più vicino a Gorizia e che questo agevolerà significativamente la gestione amministrativa a vantaggio delle attività di ricerca.

La senatrice FASIOLO (PD) si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Auspica peraltro che presso il Centro di viticoltura ed enologia siano mantenute le unità di personale attualmente afferenti alla sede di Gorizia del CREA, mentre a livello operativo richiama l'attenzione sulle attività già in corso di svolgimento a tutela della qualità dei suoli e sulle sinergie in essere in materia di ricerca agroambientale, anche a livello internazionale.

Il Presidente FORMIGONI dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2535) *Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sani ed altri; Oliverio ed altri

(1287) *FRAVEZZI ed altri. – Modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, in materia di vini IGT e uso di varietà appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis**

(1614) *PAGLIARI ed altri. – Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli*

(1615) *FRAVEZZI ed altri. – Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 novembre.

La senatrice DONNO (M5S) ritira gli emendamenti 41.1 e 46.1.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa, d'intesa con il presidente della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, senatore Marinello, che, nel corso dell'odierna audizione di rappresentanti di Città Amica e del Forum italiano dei movimenti per la terra e il paesaggio sul disegno di legge n. 2383 e connessi (consumo del suolo), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nelle pagine *web* delle Commissioni alla voce sedute con altre Commissioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 15 novembre 2016

Plenaria

285^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di esaminare, a partire dalla prossima settimana, l'atto del Governo n. 353, «Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi», al fine di formulare eventuali osservazioni alla Commissione igiene e sanità.

Concorda la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2272) Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri

(1498) GIROTTO ed altri. – Disposizioni per la promozione e l'esercizio del commercio equo e solidale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il relatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) chiede al sottosegretario Gentile quali siano gli intendimenti del Governo in merito alle osservazioni formulate dalla Commissione europea sul disegno di legge n. 2272, approvato dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario GENTILE ricorda l'*iter* del disegno di legge n. 2272 presso la Camera dei deputati e si sofferma sulle singole osservazioni della Commissione europea già citate dal relatore, nonché sui rilievi formulati dalla Svezia.

Nello specifico, la Commissione invita le autorità italiane ad aggiungere un riferimento al regolamento (UE) n.1408/2013 nell'articolo 10, comma 2, lettera c) del testo, nonché ad aggiungere all'articolo 11, comma 2, che il rimborso avverrà nell'ambito di un regime di aiuto «de minimis» conforme a quanto disposto dal regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione. Infine, ritiene che il testo dovrebbe essere integrato da una disposizione secondo la quale ogni misura finanziata con fondi pubblici deve essere notificata conformemente all'articolo 108, paragrafo 31, del TFUE o comunicata alla Commissione europea nell'ambito della procedura di esenzione conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n.702/2014, tranne i casi in cui un regime di aiuti *de minimis* trovi applicazione.

In conclusione, sottolinea le necessità di una stretta collaborazione tra Parlamento e Governo e dichiara la disponibilità dello stesso a valutare favorevolmente degli emendamenti che vadano nel senso richiesto dalla Commissione europea.

Il relatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*), ringrazia il sottosegretario Gentile per la disponibilità e preannuncia che si farà carico di presentare, in qualità di relatore, alcuni emendamenti che tengano conto delle indicazioni del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

(535) STUCCHI. – Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani

(1040) Serenella FUCSIA ed altri. – Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti «Made in Italy»

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 maggio.

La relatrice VALDINOSI (PD) ricorda le finalità dei provvedimenti in titolo e sottolinea la loro importanza, soprattutto per i consumatori, soffermandosi in particolare sul disegno di legge n. 2308, approvato dalla Camera dei deputati.

Quanto alle osservazioni della Commissione europea su quel disegno di legge, chiede al sottosegretario Gentile quale sia la posizione del Governo in proposito.

Il sottosegretario GENTILE ricorda le varie osservazioni della Commissione europea e i rilievi formulati dalla Svezia.

In particolare, secondo la Commissione europea, la proposta non precisa i prodotti destinati a essere oggetto della stessa. In merito all'articolo 2, commi 1 e 2, chiede alle autorità italiane di precisare qual è l'Ente che dovrebbe creare i codici identificativi non replicabili e di quale *status* godrebbe tale Ente nei confronti delle imprese che si avvalgono degli stessi, nonché quale tecnologia si dovrebbe utilizzare per consentire ai consumatori di ottenere l'informazione che si presume essi trasmettano. Per quanto attiene ai prodotti agricoli e alimentari, un sistema di qualità che colleghi la qualità del prodotto e il luogo di origine dello stesso (ove la materia prima di base è stata prodotta e lavorata), esterno al campo d'applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012, solleva problemi di compatibilità con il diritto dell'UE esponendo l'Italia al rischio di una procedura d'infrazione per disapplicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Inoltre, secondo la Commissione europea, l'adozione di un sistema di tracciabilità (anche facoltativo o volontario) riservato esclusivamente ai prodotti e alle derrate alimentari italiani deve essere considerata una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa della libera circolazione delle merci quale indicata all'articolo 34 del TFUE e costituirebbe una violazione degli articoli 18, 34 e 40 dello stesso.

In conclusione, pur consapevole del rischio di uno snaturamento del testo, si esprime per una sua revisione, anche alla luce di analoghi provvedimenti in materia, nel rispetto di quanto espresso dalla Commissione europea. Inoltre, nel comune interesse di portare a termine l'*iter* dei provvedimenti in titolo, auspica una piena collaborazione tra Governo e Parlamento.

La relatrice VALDINOSI (PD) accoglie l'invito alla collaborazione formulato dal sottosegretario Gentile e preannuncia la presentazione di emendamenti a sua firma finalizzati a superare i rilievi citati, senza snaturare le finalità dei provvedimenti in esame.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*), dopo essersi unito alle considerazioni della senatrice Valdinosi, esorta il Governo a far emergere eventuali criticità dei provvedimenti anche nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, per evitare di mettere solo il Senato nella difficile situazione di dover affrontare problematiche anche assai complesse, con il rischio che vengano ingiustificatamente imputati a questo ramo del Parlamento eventuali ritardi o la mancata conclusione dell'esame.

Il sottosegretario GENTILE chiarisce che i rilievi espressi in questa sede erano stati espressi anche presso la Camera dei deputati, ove era stata segnalata l'esigenza di acquisire la valutazione della Commissione europea, e che i rilievi di quest'ultima sono stati trasmessi solo dopo l'approvazione dei provvedimenti da parte della Camera stessa.

La senatrice FUCKSIA (*Misto*) sottolinea la rilevanza del disegno di legge n. 1040 per l'economia del Paese e la tutela del *Made in Italy* e ne ricorda brevemente il contenuto. A suo parere, tale provvedimento non dovrebbe presentare profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (n. 350)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SCALIA (*PD*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, volto a recepire la direttiva 2014/104/UE in materia di risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza.

In premessa ricorda che la direttiva sopra citata persegue lo scopo, da un lato, di tutelare la concorrenza e, dall'altro, di garantire condizioni più uniformi per le imprese che operano nel mercato interno (articoli 101 e 102 del TFUE). Inoltre, armonizzando le legislazioni nazionali e fissando norme applicabili in base al principio di sussidiarietà, colma un vuoto normativo che era stato denunciato anche dalla Corte di giustizia europea. A tal fine, prevede norme che permetteranno a chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di un'associazione di imprese di esercitare in maniera efficace il diritto al pieno risarcimento dello stesso. Inoltre, introduce disposizioni per il coordinamento fra l'applicazione delle regole di concorrenza da parte delle Autorità garanti e l'applicazione delle stesse nelle azioni per il risarcimento del danno dinanzi ai giudici nazionali.

Dopo aver sottolineato che il termine per il recepimento della direttiva in oggetto è fissato al 27 dicembre 2016, passa all'esame dello schema di decreto in esame, composto di sette Capi e 20 articoli e adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2 della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015).

Con riferimento all'articolato, per le parti di più stretta competenza della Commissione industria, segnala gli articoli 7, 9, 17 e 18, che riguardano, rispettivamente, l'effetto delle decisioni dell'Autorità, la responsabilità in solido, il ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e i tribunali delle imprese.

In particolare, l'articolo 7 prevede che, ai fini dell'azione di risarcimento del danno proposta dinanzi ai giudici nazionali, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un'Autorità nazionale garante della concorrenza o del giudice del ricorso debba ritenersi definitivamente accertata.

L'articolo 9 introduce due deroghe al principio di piena responsabilità solidale dei coautori della violazione, di cui all'articolo 2055 del codice civile: la prima riguarda le piccole e medie imprese e la seconda il beneficiario di un'immunità ottenuta nell'ambito di un programma di clemenza.

Con riguardo alla responsabilità delle piccole e medie imprese, prevede che, in alcuni specifici casi, l'obbligo del risarcimento sia limitato al solo danno patito dai suoi acquirenti diretti ed indiretti. L'obbligo del risarcimento è esteso anche ai soggetti danneggiati diversi dagli acquirenti diretti ed indiretti quando questi non possono ottenere l'integrale risarcimento del danno dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza.

Tale disciplina derogatoria non trova tuttavia applicazione quando la piccola o media impresa ha svolto un ruolo di guida nella violazione del diritto della concorrenza; ha costretto altre imprese a parteciparvi; ha commesso in precedenza una violazione (accertata) del diritto della concorrenza.

L'articolo 17 potenzia il ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ampliandone la competenza, quale autorità pubblica, oltre che all'applicazione degli articoli 2 e 3 (abuso di posizione dominante) della legge Antitrust, anche all'applicazione dei citati articoli 101 e 102 del TFUE, delle disposizioni nazionali e della UE relative al divieto di intese restrittive ed all'abuso di posizione dominante.

Infine, l'articolo 18 concentra la competenza per le violazioni della disciplina della concorrenza previste dal decreto in esame presso tre sole sezioni specializzate in materia di impresa (tribunali delle imprese), ossia quelle di Milano, Roma e Napoli.

Cita poi sinteticamente le restanti disposizioni: l'articolo 1 disciplina l'ambito di applicazione e l'oggetto del provvedimento, mentre l'articolo 2 contiene le definizioni necessarie all'applicazione delle norme introdotte,

tra le quali quelle di diritto della concorrenza e di Autorità garante della concorrenza.

Gli articoli 3, 4 e 5 riguardano la divulgazione e l'esibizione delle prove contenute in un fascicolo di un'Autorità garante della concorrenza, nonché i limiti di utilizzo delle stesse.

L'articolo 6 e l'articolo 8 stabiliscono, rispettivamente, le sanzioni pecuniarie e la prescrizione (cinque anni) del diritto al risarcimento del danno.

Gli articoli da 10 a 13 disciplinano il cosiddetto «*passing on*», ossia l'aumento di prezzo del bene (il sovrapprezzo) derivante dal trasferimento ad altri del danno derivante dall'illecito anticoncorrenziale subito e le azioni promosse dagli acquirenti indiretti.

L'articolo 14 riguarda la definizione del danno, mentre gli articoli 15 e 16 fanno riferimento alla composizione consensuale delle controversie.

Infine l'articolo 19 prevede una disposizione transitoria e l'articolo 20 la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2383) *Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 9^a e 13^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il relatore SCALIA (PD) propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore GIROTTO (M5S) ritiene che, nonostante il lungo *iter* parlamentare presso la Camera dei deputati, il testo approvato presso l'altro ramo del Parlamento presenti ancora numerosi elementi di criticità, che rischiano di vanificare anche i suoi aspetti più positivi. Riterrebbe dunque indispensabile apportare delle modifiche, proprio con l'obiettivo di fornire strumenti efficaci di monitoraggio e di contenimento del consumo di suolo.

Dopo aver evidenziato i dati forniti dall'Ispra in materia, si sofferma in particolare sulla necessità di rivedere le definizioni previste dall'articolo 2 e le disposizioni transitorie e finali contenute nell'articolo 11, nelle quali sono individuate delle deroghe al divieto del consumo di suolo che potrebbero celare una sanatoria indiscriminata per le cosiddette infrastrutture programmate su scala locale o nazionale, semplicemente perché inserite negli strumenti di programmazione della amministrazioni aggiudicatrici o nell'elenco delle cosiddette infrastrutture e degli insediamenti prioritari.

In conclusione, dichiara il voto contrario del Gruppo M5S.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 15 novembre 2016

Plenaria

276^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

indi del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2400) AIELLO ed altri. – Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BENCINI (*Misto-Idv*) dà conto degli aspetti di competenza del disegno di legge, che mira a dare attuazione alle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, riguardanti l'obbligo di adeguata remunerazione per coloro che svolgono attività di formazione in ambito sanitario: i medici iscritti ai corsi tra gli anni 1982 e 1991 non hanno infatti percepito alcun compenso.

Fa riferimento all'articolo 3, in materia di recupero dei contributi versati da molti medici, che potrà avvenire in contanti o sui rispettivi montanti contributivi. Si sofferma inoltre sull'articolo 4, che disciplina le modalità e i requisiti per l'accesso al prepensionamento e stabilisce che il diritto del singolo medico agli anni di contribuzione figurativa sia riconosciuto anche qualora il medico abbia già versato i contributi ad altri

enti previdenziali, previo accertamento dell'ottenimento del certificato di specializzazione da parte dell'ente previdenziale di appartenenza.

Conclusivamente, la relatrice si riserva di proporre una bozza di parere alla conclusione del dibattito, lamentando che il lungo tempo trascorso abbia fatto maturare diritti che ora pesano sulle finanze pubbliche.

La senatrice CATALFO (*M5S*) si esprime favorevolmente sul disegno di legge, riservandosi ulteriori considerazioni in sede di dichiarazione di voto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2574) Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Gabriella Giammanco ed altri; Nunzia De Girolamo ed altri; Maria Valentina Vezzali ed altri; Minardo; Nunzia De Girolamo ed altri; Daniela Sbröllini ed altri; Eugenia Roccella; Invernizzi ed altri; Rampelli ed altri; Marti ed altri; Gabriella Giammanco ed altri; Silvia Chimienti ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

La PRESIDENTE sollecita i Gruppi che ancora non hanno adempiuto a trasmettere tempestivamente le proprie richieste di audizioni.

La relatrice FAVERO (*PD*) sottolinea comunque la necessità di ascoltare il Garante per l'Infanzia.

La senatrice CATALFO (*M5S*) si riserva di far pervenire al più presto gli intendimenti del proprio Gruppo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 348)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 novembre.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) si riserva di presentare uno schema di parere alternativo di segno contrario, criticando duramente l'accentramento in capo all'Ispettorato del lavoro delle funzioni di collocamento. Rileva infatti che molti ispettori non abbiano competenze adeguate ad affrontare i compiti indicati dall'atto in esame. Ritiene necessario invece dare adeguato rilievo agli enti locali territoriali, che conoscono le specificità occupazionali dei propri ambiti. Replicando ad una breve interlocazione del senatore ICHINO (*PD*), che gli chiede un giudizio sulle scelte recenti adottate dalla regione Basilicata, osserva che la valutazione di singoli casi negativi non può giustificare la riproposizione di politiche del lavoro di segno accentratore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO CON LA DISCUSSIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2497

Il presidente SACCONI comunica che la Commissione è convocata nuovamente a conclusione della seduta odierna, e che l'ordine del giorno per la nuova seduta è integrato con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 2497, interventi in favore delle imprese di Venezia e Chioggia.

La seduta termina alle ore 16.

Plenaria

277^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE DELIBERANTE

(2497) Deputato Laura VENITTELLI ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo degli interessi sulle

somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il PRESIDENTE riassume il contenuto del disegno di legge n. 2497, approvato dalla Camera dei deputati, in tema di aiuti alle imprese di Venezia e Chioggia, già concluso dalla Commissione in sede referente e rassegnato in sede deliberante dalla Presidenza del Senato. Propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte, ivi inclusa l'acquisizione dei pareri, nonché di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

La Commissione unanime concorda.

A nome dei rispettivi Gruppi, intervengono per una dichiarazione di voto a favore i senatori CATALFO (*M5S*), BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), PARENTE (*PD*), BENCINI (*Misto-Idv*), AURICCHIO (*AL-A*), BERTACCO (*FI-PdL XVII*), DIVINA (*LN-Aut*) e ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Il sottosegretario Franca BIONDELLI ringrazia la Commissione per l'importante lavoro svolto, segnalando che il disegno di legge risponde ad attese importanti e molto sentite sul territorio.

Il PRESIDENTE, apprezzata la volontà unanime di approvare il provvedimento, auspica che non si ripetano più vicende che hanno colpito duramente gli operatori economici di un territorio così peculiare. Si augura altresì che in futuro possano definirsi rapporti più certi tra l'Italia e la Commissione europea.

Presente il prescritto numero di senatori, con distinte, successive votazioni, la Commissione, all'unanimità, approva l'articolo unico del disegno di legge e, quindi, il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 15 novembre 2016

Plenaria**271^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
ZIZZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-03170, concernente le problematiche relative alla salvaguardia del lago di Vico, facendo presente, innanzitutto, che tale lago è classificato come sito di interesse comunitario e come zona di protezione speciale, e risulta in fase avanzata l'*iter* di designazione quale zona speciale di conservazione. Il Ministero dell'ambiente, già a conoscenza della tematica in argomento, ha provveduto, in più occasioni, a richiedere informazioni alla Regione Lazio, quale autorità competente. Il sito di interesse comunitario ricade inoltre nel territorio della riserva naturale regionale lago di Vico, istituita con legge regionale n. 47 del 1982. Pertanto, trovano applicazione le misure di salvaguardia e di tutela previste dalla normativa regionale in materia di aree naturali protette e dalla normativa di recepimento delle direttive comunitarie in materia (direttiva 93/43/CEE e direttiva 2009/147/CE). Sul punto fa presente che la Regione Lazio, con delibera di giunta dell'aprile 2016, ha adottato le misure di conservazione del sito in parola. Per quanto concerne, invece, la tutela dell'area in quanto inclusa, come già evidenziato, nella zona di protezione speciale «Lago di Vico – Monte Venere – Monte Fogliano», sono in vigore le misure generali di conservazione previste dalla delibera di giunta regionale n. 612 del 2011, suddivise

in divieti, obblighi, azioni ed interventi. Tra queste misure di conservazione segnala: la gestione delle opere di regolazione idraulica esistenti, nell'ottica di garantire un livello delle acque soggette a ridotta escursione; l'obbligo di prevedere il mantenimento di una fascia ad effetto tampone incolta intorno alle rive che, se occupata da nocioleti, andranno mantenuti inerbiti, non fertilizzati e non trattati con biocidi; il divieto di alterare gli ambienti umidi, lentici e lotici. Con riferimento alle misure di conservazione degli *habitat*, segnala, altresì, che non è consentita la realizzazione di opere ed interventi idraulici, salvo comprovate esigenze di tutela dei centri abitati e delle altre infrastrutture in relazione ad accertati fenomeni di rischio. In tali casi, gli interventi dovranno, comunque, essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza. Nella predetta delibera, sono peraltro previsti interventi attivi e azioni da incentivare, la cui attuazione è ritenuta prioritaria, e tra questi evidenzia: la riduzione dei pesticidi e l'impiego dei biocidi a minore impatto, con limitazione dell'uso dei diserbanti più mobili; il controllo dei fenomeni di interrimento; la promozione dell'impiego di concimi azotati a lento rilascio e di concimi organici o organominerali; l'inerbimento dei nocioleti e dei castagneti anche nelle aree fuori dal sito; l'attività di coltivazione biologica nelle colture di nocioleti e castagneti da frutto, ed in particolare nella pratica utilizzata per la fertilizzazione del suolo. Per quanto concerne, invece, l'eventuale compromissione degli *habitat* e delle specie oggetto di tutela ed, in generale, gli aspetti qualitativi delle acque del lago, segnala che le azioni tese al miglioramento della qualità degli apporti idrici che convogliano nel lago possono svolgere un ruolo fondamentale per il raggiungimento del corretto livello di qualità delle acque, ponendosi come interventi propedeutici al contrasto dell'attuale condizione lacustre. Al riguardo, la competente direzione generale del Ministero dell'ambiente ha provveduto a richiedere ulteriori informazioni dettagliate alla regione Lazio, all'ARPA Lazio e all'Autorità di bacino del fiume Tevere e, comunque, continuerà a svolgere un'attività di monitoraggio sulle tematiche in questione. Sull'argomento segnala che, secondo quanto riferito da ARPA Lazio nell'ambito del progetto ISPRA-ARPA LAZIO, nel corso del 2015 è stata svolta un'indagine sulla concentrazione di fitofarmaci nelle acque superficiali, sotterranee e nel suolo dell'area coltivata prospiciente il lago di Vico. Nei tre comparti considerati (acque superficiali, suolo e pozzi) risultano concentrazioni significative dei fitofarmaci Metolaclor, Tebuconazolo e Oxyfluoren. Dal punto di vista dell'inquinamento chimico, l'indagine di ARPA non rileva sforamenti rispetto alla concentrazione massima ammissibile, se non per arsenico e piombo. Nel primo caso, viene segnalato che i laghi vulcanici tendono ad accumulare nel loro alveo l'arsenico rilasciato dalle rocce. Nel secondo caso, si fa presente che il decreto legislativo n. 172 del 2015 ha abbassato la concentrazione di piombo in acque interne a 1,4 µg/L. Ad ogni modo, per quanto concerne la qualità delle acque, si segnala che lo stato ambientale del lago è tuttora soggetto a campagne di monitoraggio da parte dell'ARPA la quale, tra l'altro, partecipa, insieme ad ISPRA, ad un progetto sulla sperimentazione di misure previste dalle linee guida per

l'attuazione del piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e di un indice di valutazione del pericolo per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in siti Natura 2000 e Aree protette. Con riferimento alla possibilità di destinare parte delle risorse relative alla mitigazione del dissesto idrogeologico per il risanamento ambientale del lago di Vico precisa che, pur condividendo la necessità di reperire finanziamenti *ad hoc*, ritiene tuttavia che questi non possano, ad oggi, essere distolti dalle risorse stanziare per il dissesto, tenuto conto che, come testimoniano anche gli eventi catastrofici che si abbattano ogni anno sul nostro territorio, l'Italia è un Paese ad alta criticità idrogeologica. Conclude ricordando che il Ministero dell'ambiente prosegue, comunque, nell'azione costante di monitoraggio senza ridurre in alcun modo lo stato di attenzione su tali tematiche, anche al fine di valutare, all'esito delle predette attività informative e di monitoraggio, l'eventuale istituzione di una apposita cabina di regia coinvolgendo tutti gli enti territoriali competenti.

La senatrice ANITORI (*AP (NCD-UDC)*) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, rilevando come i parametri comunicati dall'ARPA relativi ai livelli di fitofarmaci nelle acque del lago non danno precise indicazioni sul reale stato di salute delle acque del lago. Mancano, in particolare, dati sulla concentrazione di ossigeno che costituisce in realtà il principale problema del lago di Vico, così come degli altri laghi di origine vulcanica della zona quali, in particolare, il lago di Bolsena. Sollecita in conclusione il Governo ad intraprendere le opportune iniziative per migliorare il livello di ossigenazione dei laghi dell'Alto Lazio, nonché per promuovere in tali aree forme di agricoltura più virtuose e rispettose dell'ambiente.

Il presidente ZIZZA dichiara infine conclusa la procedura informativa.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente ZIZZA informa, d'intesa con il presidente della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, senatore Formigoni, che nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2383 e connessi (consumo del suolo) è stata trasmessa da parte di Città Amica e del Forum italiano dei Movimenti per la Terra e il Pasaggio della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nelle pagine *web* delle Commissioni alla voce sedute con altre Commissioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 15 novembre 2016

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

63^a Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 13,40

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 11^a Commissione:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (n. COM (2016) 625 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 15 novembre 2016

Plenaria
106^a Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Antonio Marchesi, presidente di Amnesty International, e Matteo De Bellis, ricercatore.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Antonio Marchesi, presidente di Amnesty International, e di Matteo De Bellis, ricercatore, sul rapporto «Hot-spot Italia: come le politiche dell'Unione europea portano a violazioni dei diritti di rifugiati e migranti»

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta dell'8 novembre scorso.

Il presidente MANCONI introduce l'audizione ricordando che il rapporto di *Amnesty International* sugli *hotspot* annunciato il 3 novembre scorso ha provocato reazioni piuttosto aspre da parte di rappresentanti del Ministero dell'interno e che alla seduta convocata per domani, 16 novembre, prenderà parte il capo del Dipartimento libertà civili e immigrazione, prefetto Mario Morcone.

Antonio MARCHESI, presidente di *Amnesty International*, ringrazia per l'invito a illustrare il nuovo rapporto dal titolo «*Hotspot Italia*» e ricorda in primo luogo come da alcuni anni il tema dei diritti dei rifugiati e dei migranti sia al centro dell'attenzione e dell'impegno di *Amnesty International* in tutto il mondo. La ricerca e l'azione di *Amnesty* su questo argomento hanno un'importante componente europea. E all'interno di questa vi è un capitolo significativo che riguarda il nostro paese. Per quanto riguarda l'Italia *Amnesty* si è occupata, negli ultimi anni, di sfruttamento lavorativo di migranti irregolarmente presenti sul territorio, la cui irregolarità evidentemente non comporta che non godano dei diritti umani internazionalmente riconosciuti. In particolare sono state condotte ricerche sulla situazione dei migranti impegnati in agricoltura in alcune regioni italiane. L'organizzazione si occupa poi dei diritti di coloro che fuggendo – chi dalla fame, chi dalla persecuzione, chi dalle bombe – attraversa il Mediterraneo (o tenta di attraversarlo) in cerca di protezione o semplicemente di una vita migliore. Costoro godono tutti, innanzitutto, del diritto alla vita e *Amnesty* ha sempre lodato gli sforzi dell'Italia nel salvataggio di vite in mare. Essi hanno altresì, se ne fanno richiesta, il diritto di accedere a una procedura equa per accertare se debbano o meno ricevere asilo o protezione internazionale. Di questo diritto di accesso a una procedura equa – e allo stesso tempo del diritto a non subire torture o del diritto alla vita – costituisce una violazione grave il *refoulement*, ovvero il respingimento verso paesi nei quali le persone respinte rischiano di subire torture o persecuzioni. Anche di allontanamenti forzati, quando questi sono in violazione del diritto internazionale, *Amnesty* si è occupata affrontando recentemente il tema della cooperazione con i paesi terzi, a cominciare dalla Turchia, nella gestione dei flussi di persone verso l'Europa, nella misura in cui questa cooperazione si è tradotta nella violazione del diritto di chiedere asilo o protezione internazionale, in detenzioni arbitrarie, maltrattamenti, espulsioni verso paesi nei quali la vita degli espulsi è in grave pericolo. In ogni occasione, l'organizzazione ha criticato il sistema europeo attualmente in vigore, il sistema di Dublino, fallimentare sia dal punto di vista degli effetti sui diritti fondamentali dei diretti interessati sia da quello dell'equa distribuzione tra stati membri dell'Unione degli oneri, con un carico spropositato sui paesi che si affacciano sul Mediterraneo a cominciare dall'Italia. E sono state chieste riforme che permettano sia canali legali e sicuri per accedere al diritto di asilo o alla protezione internazionale in Europa sia una modalità di individuazione del paese di destinazione dei richiedenti più equa di quello attuale, che valorizzi di più, tra le altre cose, la riunificazione familiare e più generale le possibilità di

integrazione degli interessati. Da ultimo *Amnesty* si è concentrata sull'«approccio *hotspot*», voluto dall'Unione europea, sui suoi effetti negativi in fatto di diritti umani, ma anche sulla sua inefficacia. Questo rapporto, come tutti quelli che lo hanno preceduto, è il risultato del lavoro di *Amnesty International*, organizzazione che non ha una parte a Londra e una a Roma, ma è una sola e combina ricerca e azione per la protezione dei diritti umani. Il rapporto «*Hotspot Italia*» è frutto, come ogni rapporto reso pubblico da *Amnesty International*, di un lavoro condotto secondo metodi e criteri rigorosissimi: è il risultato, tra l'altro, di centinaia di ore di colloqui con rifugiati e migranti, con autorità e con operatori di organizzazioni non governative, svoltisi in dieci diverse città italiane. Il quadro che emerge da una lettura attenta e serena del rapporto è un quadro equilibrato, nell'ambito del quale si riconosce, come già in passato, il lavoro straordinario svolto dall'Italia nel salvataggio di vite in mare e il fatto che la stragrande maggioranza delle forze di polizia di siano comportate in maniera professionale, fornendo, al tempo stesso, i resoconti di alcuni casi di maltrattamento e alcuni casi di espulsione verso paesi a rischio, che meritano di essere approfonditi. Infine, va apprezzato l'atteggiamento di quelle istituzioni italiane, come la Commissione straordinaria per i diritti umani del Senato, che hanno voluto ascoltare *Amnesty*, mentre altri rappresentanti delle istituzioni hanno rifiutato il confronto sul testo del rapporto fornito loro in lago anticipo, per poi negarne la veridicità.

Matteo DE BELLIS, ricercatore e curatore del rapporto «*Hotspot Italia. Come le politiche dell'Unione europea portano a violazioni dei diritti di rifugiati e migranti*», ricorda come centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini, in fuga da conflitti, violazioni dei diritti umani e miseria, negli ultimi anni abbiano attraversato il Mediterraneo in cerca di un luogo sicuro o di una vita migliore. Normalmente tali persone sono approdate in Italia a seguito di salvataggi in alto mare, condotti sotto la guida delle autorità italiane – un'attività per la quale *Amnesty International* ha espresso apprezzamento in svariate occasioni. Tra queste persone, sono moltissime quelle che fuggono da violazioni di diritti umani, conflitti, persecuzioni – e vi è un'altissima incidenza di abusi (tortura, violenze sessuali, detenzione arbitraria, rapimenti) tra coloro che passano dalla Libia – perpetrati sia da gruppi criminali sia in centri di detenzione governativi. Nonostante le continue richieste in tal senso dalla quasi totalità delle organizzazioni di protezione dei diritti umani e dagli operatori umanitari coinvolti, e nonostante qualche apertura in tal senso contenuta nell'Agenda europea sulla migrazione, l'Europa ha fundamentalmente rifiutato di aprire o allargare canali sicuri e legali di accesso alla protezione ad esempio attraverso *resettlement*, accesso umanitario, e ricongiungimenti familiari. In assenza di canali sicuri e legali di accesso all'Europa, le persone hanno viaggiato in maniera irregolare, con un considerevole rischio per le loro vite.

Questi flussi hanno posto sfide importanti all'Europa, e in particolare ai paesi periferici come l'Italia, che ha visto oltre 150mila arrivi irregolari

all'anno, in ciascuno degli ultimi tre anni. L'approccio *hotspot* e il programma di *relocation* sono state presentate dall'Unione europea, a metà del 2015, come le principali risposte europee all'alto numero di arrivi nei paesi del sud Europa. Risposte proposte in raccomandazioni incluse nell'Agenda sulla migrazione della Commissione europea a maggio 2015, e poi in decisioni adottate dal Consiglio Ue tra giugno e settembre 2015. L'azione combinata di questi due meccanismi avrebbe dovuto associare, da una parte, maggiori controlli sui rifugiati e migranti all'arrivo, e dall'altra, la distribuzione di una parte dei richiedenti asilo in altri stati membri per un esame successivo delle loro domande di asilo. L'approccio *hotspot* è stato progettato per garantire l'immediata identificazione dei rifugiati e migranti arrivati irregolarmente, principalmente attraverso il rilevamento obbligatorio delle impronte digitali, un rapido *screening* per individuare necessità di protezione, e in seguito un incanalamento delle persone verso le procedure d'asilo – eventualmente in altri paesi, attraverso la *relocation* – o l'adozione di provvedimenti di allontanamento. Una drastica diminuzione degli spostamenti irregolari di rifugiati e migranti verso altri stati membri dell'Unione europea, uno degli obiettivi chiave, doveva essere raggiunto tramite l'acquisizione delle impronte digitali, nella prospettiva di assicurare la possibilità di un loro rinvio, in applicazione del Regolamento Dublino, verso l'Italia o altri paesi di primo ingresso. Il sistema di *relocation* sarebbe dovuto servire, di converso, per ridurre il peso che grava su questi stati, attraverso il trasferimento progressivo di circa 160mila richiedenti asilo (di cui 40mila dall'Italia) verso altri paesi Unione europea, per esaminare in quei paesi le loro richieste di asilo. Il Governo italiano ha cominciato ad attuare l'approccio *hotspot* nello stesso mese, con la trasformazione in *hotspot* del centro di prima accoglienza già esistente a Lampedusa e il dispiegamento di funzionari di diverse agenzie dell'Unione europea. Dopo un anno, è chiaro che solo il controllo è stato messo effettivamente in atto, mentre sono decisamente scarsi i progressi fatti in materia di condivisione delle responsabilità; e anzi questo principio ha incontrato una crescente resistenza a livello politico. Mentre la componente di solidarietà dei piani europei si è dimostrata ampiamente illusoria – con solo 1.196 persone ricollocate dall'Italia in altri paesi europei, sui 131mila arrivi a fine settembre 2016 – gli elementi repressivi, concepiti per prevenire spostamenti verso altri paesi europei e aumentare il numero dei rimpatri, sono stati attuati in modo aggressivo, con elevati costi in termini di diritti umani. Un anno dopo l'avvio ufficiale dell'approccio *hotspot* in Italia, è chiaro come esso sia servito principalmente a riaffermare il sistema di Dublino, aumentando piuttosto che riducendo il peso sulle spalle dei paesi di primo arrivo nel controllare i confini, proteggere i richiedenti asilo e tenere fuori i migranti irregolari. Mentre il numero degli arrivi in Italia è rimasto stabile, l'imposizione dell'approccio *hotspot* ha infatti portato a un aumento delle persone che richiedono asilo in Italia, mettendo a dura prova la capacità delle autorità di assistere in modo adeguato i nuovi arrivati. L'approccio *hotspot* consiste fondamentalmente in tre passaggi: il rilevamento delle impronte digitali di tutte le persone ap-

prodate nei porti italiani a seguito di attività di salvataggio in mare, e l'inclusione di tali impronte nei database Eurodac; lo *screening* (o pre-identificazione) per valutare attraverso una singola domanda se la persona possa essere incanalata verso un percorso di protezione internazionale oppure verso forme di allontanamento; l'adozione di provvedimenti di allontanamento, nella forma di respingimenti differiti o di espulsioni con accompagnamento alla frontiera, in applicazione dei nuovi accordi di riammissione che il Governo italiano ha cominciato a negoziare con altri paesi. La ricerca di *Amnesty International* offre un quadro preoccupante. La riaffermazione di vecchi principi con modalità più aggressive – attraverso l'implementazione dell'approccio *hotspot* – sta portando a un aumento delle violazioni dei diritti umani – per le quali le autorità italiane hanno una responsabilità diretta, ma i leader dell'Unione europea hanno una responsabilità politica. Nel cercare di raggiungere «un tasso di identificazione del 100%», l'approccio *hotspot* ha spinto le autorità italiane ai limiti di ciò che è ammissibile secondo il diritto internazionale. L'attuazione di misure coercitive per costringere le persone che non vogliono fornire le loro impronte digitali è diventata man mano la regola, attraverso la detenzione prolungata e l'uso della forza fisica. Ciò avviene nonostante non vi sia una previsione normativa a giustificare tali misure.

Per quanto riguarda la detenzione, la normativa italiana consente il trattenimento a fini identificativi di persone rintracciate sul territorio nazionale per un massimo di 24 ore – e la Costituzione stessa non prevede un trattenimento oltre le 48 ore senza che vi sia una convalida da parte dell'autorità giudiziaria. L'assenza di una normativa in materia di trattenimento ai fini di identificazione per le persone che hanno avuto accesso al territorio a seguito di salvataggio in alto mare è stata confermata anche da rappresentanti del governo. Ciononostante, è stato documentato da diverse organizzazioni – e da questa stessa Commissione – che persone sbarcate vengono spesso trattenute per diversi giorni, e quando le persone si rifiutano di dare le proprie impronte tale periodo può diventare di settimane o addirittura mesi – senza che vi sia un controllo giurisdizionale di alcun tipo, o alcuna via per appellarsi contro la legittimità di tale trattenimento. Per quanto riguarda l'uso della forza, di nuovo, il legislatore italiano non ha ritenuto di legiferare, mentre lo ha fatto per consentire il prelievo coattivo di capelli e saliva, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. In questa situazione, la Commissione europea ha raccomandato all'Italia di adottare una norma che disciplini l'eventuale uso della forza – e nel frattempo il Governo sembrerebbe aver dato indicazioni a funzionari e agenti di polizia riguardo al fatto che in determinate circostanze l'uso di metodi coercitivi non sarebbe da escludere. Di ciò è fatta menzione in un volantino stampato dal Ministero dell'interno e distribuito alle persone sbarcate, ed è stata data conferma presso gli *hotspot* di Lampedusa e Taranto. Non risulta tuttavia evidente se al contempo siano state date indicazioni stringenti in merito a limiti e garanzie. Ciononostante, risulta purtroppo che le forse di sicurezza adoperino in alcuni casi mezzi coercitivi – sebbene in generale con molta moderazione – materialmente per spingere le mani

delle persone sulla macchina per il rilevamento delle impronte. Questo potrebbe anche configurarsi come un uso proporzionato della forza e quindi in linea con gli *standard* internazionali, così come anche descritto in uno specifico documento della *Fundamental Rights Agency* della Unione europea – nei casi in cui tutti gli altri metodi non-violenti siano stati previamente esperiti senza successo e l'uso della forza sia lieve, ossia consista per esempio nella mera spinta della mano della persona sulla macchina che rileva le impronte.

Nella gran parte dei casi tale uso della forza è stato infatti proporzionato. Tuttavia, sono state raccolte un numero significativo di testimonianze che indicano come la forza sarebbe stata usata senza aver fornito previamente adeguata informativa legale e in assenza di un interprete che parlasse la lingua madre della persona soggetta a foto-segnalamento. In questi casi, l'uso della forza, per quanto moderato, sarebbe stato non necessario o sproporzionato. Nonostante non ci siano dubbi che la maggior parte degli agenti di polizia abbia continuato a fare il proprio lavoro in modo impeccabile, testimonianze coerenti raccolte da *Amnesty International* indicano che in alcuni casi persone soggette all'uso della forza per costringerle a dare le impronte sarebbero state oggetto di maltrattamenti. *Amnesty International* ha raccolto durante la sua ricerca 24 testimonianze di questo tipo: la maggioranza di tali testimonianze riferisce di percosse, talvolta anche con l'uso del manganello; ma vi sono anche diverse testimonianze di minacce, ed altre secondo le quali poliziotti avrebbero anche usato manganelli elettrici e, in due casi, sarebbero stati inferti colpi sui genitali. *Amnesty International* ha potuto visionare segni sui corpi delle persone che apparivano compatibili con le violenze descritte e ha potuto avere prova documentale della presenza di diverse persone nei luoghi in cui avrebbero sofferto abusi. Le persone che hanno rilasciato queste testimonianze lo hanno fatto mentre cercavano di lasciare l'Italia, e per questo motivo non hanno ritenuto di procedere alla denuncia formale dei fatti. Tale situazione ha reso impossibile una valutazione approfondita di ciascun caso, per esempio attraverso esami medici, e perciò non è stato possibile confermare ogni dettaglio delle testimonianze. Si ritiene però estremamente preoccupante che *Amnesty* abbia potuto raccogliere un numero così significativo di testimonianze coerenti tra loro, raccolte in città diverse, in mesi diversi, con l'aiuto di interpreti diversi. Di fronte a questa preoccupazione, il Ministero dell'interno è stato immediatamente informato delle testimonianze raccolte, con una lettera che ne riportava il testo in maniera dettagliata. A fronte della decisione del Ministero di non rispondere alle richieste di un incontro, si è deciso di pubblicare queste testimonianze. Inoltre, altre organizzazioni, avvocati – ad esempio l'avvocato Sciurba pochi giorni fa – medici e semplici attivisti che operano quotidianamente sul territorio, hanno riportato di aver ricevuto testimonianze del tutto simili a quelle raccolte nel rapporto. L'approccio *hotspot* ha anche richiesto l'introduzione di uno screening anticipato e rapido dello *status* di tutte le persone sbarcate nei porti italiani, per separare quelle considerate «richiedenti asilo», da quelle ritenute «migranti irregolari». Un

processo di *screening* non fondato su alcuna legislazione e fatto con troppa fretta. Lo *screening*, infatti, è effettuato quando le persone sono ancora troppo stanche o traumatizzate dal viaggio, durante il quale hanno spesso sofferto gravi violazioni dei diritti umani – come ad esempio quando provengono dalla Libia – per poter prendere parte in modo consapevole a questo processo. Inoltre, esso è effettuato prima di dare alla persona una informativa adeguata, su base individuale, relativamente al suo *status*, diritti e doveri. La domanda contenuta nel foglio notizie, peraltro, è formulata in maniera non corretta: essa si riferisce alle ragioni del viaggio e non ai rischi che la persona correrebbe se fosse rimpatriata e fa riferimento a categorie che non hanno chiara rispondenza nel sistema giuridico italiano e questo può indurre in errore nella definizione dello *status* giuridico rischiando di negare ad alcune persone, che fuggono da conflitti e persecuzioni, l'accesso alla protezione alla quale hanno diritto.

Infine, l'enfasi posta dalle istituzioni e dai governi europei sulla necessità di aumentare le espulsioni ha portato a due sviluppi critici in Italia. Migliaia di decreti di respingimento differito (ossia ordini di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni) sono stati consegnati a persone considerate «migranti irregolari», in seguito allo *screening* viziato che è stato descritto. Queste persone in pratica non hanno alcuna possibilità di ottemperare all'ordine, anche se volessero, a causa della mancanza di documenti e di soldi. Di conseguenza, sono rimaste nel paese ma senza alcuna forma di assistenza, vulnerabili allo sfruttamento e agli abusi. Le autorità italiane hanno inoltre negoziato nuovi accordi bilaterali per consentire il rimpatrio di cittadini di diversi paesi, anche con governi responsabili di orribili atrocità, come il Governo sudanese. Sulla base di questi accordi, gruppi di persone considerate «migranti irregolari», ancora una volta in base a un processo di *screening* viziato e senza un'adeguata valutazione dei rischi che il loro rimpatrio comportava, sono stati rimandati verso paesi nei quali erano a rischio di maltrattamenti e altre gravi violazioni dei diritti umani. Inoltre, nuovi accordi di riammissione risulta siano stati conclusi direttamente tra forze di polizia, definiti «accordi *light*». Nessuno dei provvedimenti di allontanamento a cui *Amnesty international* ha avuto accesso include una minima analisi delle circostanze personali del soggetto che si intende allontanare. Mancano anche elementi essenziali, come per esempio una domanda sulla regione di provenienza: succede quindi che persone del Darfur, per esempio, possano essere rimpatriate, nonostante vi sia un rischio concreto per queste persone di essere soggette a violazioni una volta rimandate a Khartoum. Preoccupa peraltro che sia stato enunciato pubblicamente il principio che il Sudan è un Paese a cui non si applica l'articolo 19 del T.U. Immigrazione, quello che traspone il principio di *non-refoulement*, che evidentemente si applica su base individuale, non per nazionalità.

Nelle raccomandazioni contenute nel rapporto si chiedono istruzioni chiare sull'uso consentito della forza e una gestione della resistenza prolungata attraverso altre forme di risposta da parte delle forze di polizia, che escludano un maggior uso della forza. Il monitoraggio di questa pro-

cedura deve essere rafforzato ad esempio mediante il dispiegamento di osservatori indipendenti durante rilevamento impronte e *screening*. Le Procedure operative standard (*Standard Operating Procedures – Sop*) applicabili negli *hotspot* devono essere riviste per assicurare che nessuno *screening* avvenga immediatamente dopo lo sbarco e che tutte le persone in arrivo abbiano accesso a informazioni sufficienti prima dell'esame della loro situazione. Più in generale, e a livello europeo, le istituzioni e i governi devono assumersi delle responsabilità e favorire un cambiamento che promuova e difenda i diritti umani, invece di minacciarli. Le sfide attuali devono essere affrontate con misure nuove e coraggiose, compresa una revisione del sistema di Dublino che abbandoni il criterio del paese di primo ingresso – motivo principale per cui le persone si oppongono al rilevamento delle impronte digitali – e l'impostazione di un nuovo sistema che preveda un'effettiva redistribuzione dei richiedenti asilo appena arrivati in tutta Europa, garantisca che il livello di protezione e assistenza per i richiedenti asilo sia lo stesso in tutta la regione e permetta alle persone che hanno ottenuto protezione in un paese dell'Unione europea di muoversi liberamente in tutta l'Unione europea. *Amnesty International* ritiene anche che una riduzione significativa del numero di persone che intraprendono la pericolosa traversata del Mediterraneo centrale – e quindi una riduzione sia dei morti in mare sia degli spostamenti irregolari all'interno dell'Europa – possa e debba essere ottenuta attraverso l'apertura di canali sicuri e regolari, che forniscano alle persone e alle famiglie a rischio di gravi violazioni dei diritti umani la possibilità di trovare un luogo sicuro senza mettere a rischio le loro vite.

Il presidente MANCONI chiede se il numero di 24 testimonianze su maltrattamenti sia complessivo o se ve ne siano di ulteriori; chiede inoltre notizie più precise in merito alle informative fatte giungere da *Amnesty International* al Ministero dell'interno e se con tale Dicastero, dopo il confronto di cui ha riferito la stampa, siano ripresi i contatti.

Il senatore MAZZONI (*AL-A*) domanda dettagli, in particolare con riferimento all'*hotspot* di Taranto, presso cui si è recato in visita lo scorso giovedì 10 novembre, sottolineando che i manganelli elettrici non sono in dotazione alle nostre forze di polizia e che nel corso di quella visita non è stato fatto alcun riferimento ad episodi di violenza; chiede se dall'inchiesta sono emerse conferme anche indirette da parte delle forze di sicurezza e quali siano i paesi di provenienza dei migranti che hanno segnalato violenze.

La senatrice AMATI (*PD*) chiede chiarimenti in ordine alla metodologia impiegata per realizzare il rapporto, in particolare in che modo si sia proceduto alle 174 interviste di cui si dà conto.

Il dottor DE BELLIS precisa che il numero di 24 è da ricondurre alle persone che hanno rappresentato situazioni critiche, rispetto alle quali,

putroppo, si hanno diverse conferme. Informa che prima della pubblicazione del rapporto sono state inviate tre missive al Ministero dell'interno, relative alle procedure di pre-identificazione, ai maltrattamenti segnalati ed alle espulsioni di cittadini sudanesi, e questo a maggio, inizio agosto e inizio settembre 2016; inoltre sono state inviate altre lettere di carattere interlocutorio. La cosa che più sorprende, peraltro, è l'atteggiamento contraddittorio assunto in generale dai vertici rispetto alla questione. Per quanto riguarda Taranto, le segnalazioni di maltrattamenti solo in pochi casi indicavano nell'*hotspot* il luogo in cui si sono materialmente verificati, in altri casi sarebbero avvenuti in altri luoghi. Questo elemento, unito alle testimonianze riportate in altri centri, indurrebbe a non escludere che nel caso si intenda procedere con la forza verso i migranti, essi verrebbero condotti fuori dalle strutture in cui vengono identificati. Per quanto riguarda ancora Taranto la descrizione dei luoghi fatta da coloro che hanno descritto maltrattamenti coincide con la conoscenza che ne ha egli stesso. La provenienza dei migranti autori delle testimonianze è prevalentemente il Sudan e ciò si può spiegare considerando il fatto che i sudanesi più facilmente desiderano sottrarsi al rilevamento delle impronte digitali in quanto essi intendono lasciare al più presto l'Italia, ed una volta identificati, in virtù del regolamento di Dublino, rischierebbero di essere ricondotti in Italia; inoltre, diversamente dai cittadini eritrei o etiopi, per esempio, essi non sempre vengono inclusi nelle procedure europee di *relocation* in altri paesi.

Il professor MARCHESI informa che ancora i contatti con il Ministero dell'interno non sono ripresi, ma ci si augura di poter procedere in tal senso al più presto.

Il presidente MANCONI ringrazia le personalità presenti in audizione e i senatori e dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Martedì 15 novembre 2016

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Mino TARICCO

La seduta inizia alle ore 13,25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo:

Audizione della professoressa Marina Brogi

(Svolgimento e conclusione)

Mino TARICCO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Marina Brogi, *professoressa di International Banking and capital markets della facoltà di economia dell'Università di Roma «La Sapienza»*, svolge un'ampia relazione sui temi dell'audizione.

Mino TARICCO, *presidente*, si sofferma su alcune delle questioni emerse nel corso dell'audizione e, più in generale, dell'indagine conoscitiva, ponendo talune domande.

Marina Brogi, *professoressa di International Banking and capital markets della facoltà di economia dell'Università di Roma «La Sapienza»*, svolge un intervento di replica.

Mino TARICCO, *presidente*, pone un'ulteriore domanda.

Marina Brogi, *professoressa di International Banking and capital markets della facoltà di economia dell'Università di Roma «La Sapienza»*, risponde alla domanda del presidente Taricco.

Mino TARICCO, *presidente*, ringrazia la professoressa Brogi per il suo contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Martedì 15 novembre 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 21,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che:

- il 10 novembre 2016 il direttore del DIS ha trasmesso una raccolta di documentazione, segreta, relativa alla scuola di lingue Hypérion;
- il 15 novembre 2016 il dottor Donadio ha depositato quattro proposte operative, riservate, relative, rispettivamente: a dichiarazioni a suo tempo rese da Elio Ciolini: all'identificazione della fonte «Nadia»; alla vicenda delle «taglie» che sarebbero state poste per la cattura di Morucci e Faranda; a approfondimenti sull'audizione del generale Cornacchia;
- nella stessa data il tenente colonnello Giraud ha trasmesso una nota, segreta, con allegati i verbali di sommarie informazioni rese da due persone al corrente dei fatti;
- nella stessa data il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, relativa a documentazione estratta dagli atti giudiziari relativi alle stragi di Brescia e di Bologna, trasmessa dall'onorevole Bolognesi;
- nella stessa data è stato acquisito un esposto, riservato, trasmesso dal senatore Fornaro, relativo alla scena del crimine di via Fani;

propone che i lavori proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 23.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

Martedì 15 novembre 2016

Plenaria

39ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
DI GIACOMO

Sono presenti alla seduta, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, il dottor Fabio Ignazio Scavone ed il colonnello Angelo Senese, in qualità di collaboratori della Commissione

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, avverte altresì che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale web del Senato.

Avrà luogo oggi l'audizione dei professori Mario Giusiani e Alessandro Bassi Luciani, che fecero parte del collegio che preparò la perizia medico legale su incarico della procura di Livorno.

Il PRESIDENTE chiede agli auditi se ritengano che i loro interventi debbano essere secretati.

Stessa domanda rivolge ai commissari.

Gli auditi e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'art. 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Audizione dei professori Mario Giusiani e Alessandro Bassi Luciani

Il professor BASSI LUCIANI con l'ausilio di *slides* ricostruisce i momenti della tragedia, a partire dal momento della collisione, soffermandosi sullo stato di salute del sopravvissuto Bertrand, appena giunto a terra. Descrive la dislocazione dei corpi all'interno della nave sottolineando quanto l'opera di recupero dei cadaveri, della loro identificazione e dei relativi esami autoptici sia stata resa estremamente difficile dagli effetti delle fiamme. Rimarca lo spirito di collaborazione dei Vigili del fuoco e della Polizia scientifica.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore URAS (*Misto*) chiede la segretazione dei lavori, cui si associa il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*).

La senatrice PAGLINI (*M5S*) dissente da tale proposta.

Previa votazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del Regolamento, la Commissione determina di proseguire in seduta segreta.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 13,30 alle ore 13,45)

Il professor GIUSIANI dà conto delle analisi svolte sui campioni dei cadaveri e sulle sostanze tossiche rilasciate dai materiali investiti dal fuoco. Sottolinea le difficoltà degli esami tossicologici compiuti dovute alla forza distruttiva dell'incendio. Richiama la varietà di dati raccolti nelle tracce di sangue esaminate. Espone una sintesi sulle metodologie scientifiche seguite e sugli studi di cui è stato tenuto conto.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) pone domande relative alle condizioni di vivibilità nel traghetto, tenuto conto delle protezioni di cui era dotato il salone De Luxe, e avanza specifici quesiti su alcune delle vittime.

Il professor BASSI LUCIANI, nel ribadire l'urgenza delle richieste di identificazione dei cadaveri, fornisce le risposte dovute.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che questa sera al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea, la Commissione tornerà a riunirsi per l'esame e l'approvazione della relazione.

La seduta termina alle ore 14,20.

Plenaria

40ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

LAI

La seduta inizia alle ore 19,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Esame e votazione della bozza di Relazione, ex art. 20 del Regolamento interno

Il PRESIDENTE sottopone all'esame della Commissione la bozza di relazione intermedia, di cui è relatore e di cui sono state raccolte le indicazioni dei Gruppi nell'ultimo Ufficio di Presidenza.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) ringrazia la Commissione per il lavoro svolto e dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore FILIPPI (*PD*) esprime vivo apprezzamento per la bozza di relazione preparata e per il metodo di lavoro seguito dal Presidente, dichiarando il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) si unisce agli apprezzamenti manifestati, esprimendo una dichiarazione di voto favorevole.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), considerando l'approvazione della relazione intermedia un primo passo importante nel lavoro della Commissione, dichiara il proprio voto favorevole.

Presente il prescritto numero di commissari, con due distinte votazioni sono approvati la bozza di relazione intermedia e il mandato al Presidente relatore ad operare un coordinamento formale del testo.

Il PRESIDENTE rivolge un sentito ringraziamento a tutti i commissari per l'encomiabile spirito collaborativo manifestato in questi mesi.

La seduta termina alle ore 19,25.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 651 di giovedì 10 novembre 2016, riunione n. 297 dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione Istruzione pubblica, beni culturali (7^a), è apportata la seguente modificazione:

– alla pagina 56, undicesima riga, sostituire le parole da: «NN. 2443 E 2474 (EDUCATORE SOCIO-PEDAGOGICO, SOCIO-SANITARIO E PEDAGOGISTA)» con le seguenti: «N. 2400 E CONNESSI (BORSE DI STUDIO MEDICI SPECIALIZZANDI)».

